

VESTAS BLADES ITALIA S.R.L.

Modello Organizzativo

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e successive modifiche e integrazioni.

Revisione	Data	Approvazione
00	30.05.2025	CdA

Firma 
Il Presidente del CdA - The chairman of the BoD

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

ALLEGATO 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTI DI VALORI	77
ALLEGATO 6 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	89
ALLEGATO 7 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	97
ALLEGATO 8 - REATI AMBIENTALI, DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	111
ALLEGATO 9 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	122
ALLEGATO 10 – REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	127
ALLEGATO 11 – REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO	146
PARTE SPECIALE "B" - SISTEMA DISCIPLINARE	163

Legenda

c.c.	=	Codice Civile
c.p.	=	Codice Penale
c.p.p.	=	Codice di Procedura Penale
P.A.	=	Pubblica Amministrazione
Decreto o	=	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
D. Lgs. 231/2001		
Ente/i	=	Qualunque ente fornito di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica escluso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto
Società	=	VESTAS BLADES ITALIA S.R.L.
VESTAS BLADES	=	VESTAS BLADES ITALIA S.R.L.
Modello o Modello 231	=	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto
Code of conduct	=	Code of conduct del Gruppo Vestas
OdV	=	L'Organismo di Vigilanza costituito dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto
Sistema disciplinare	=	Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto
Destinatari	=	Tutti i soggetti nei cui confronti trova applicazione ed è vincolante il Modello, i.e. i membri degli organi sociali, il personale dipendente e dirigente, i collaboratori (compresi anche i tirocinanti, i consulenti e i lavoratori somministrati), i fornitori, e tutti coloro che intrattengono significativi rapporti con la Società o la rappresentano nei confronti dei terzi.

PREMESSA

Il presente documento contiene la descrizione e l'illustrazione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“**Modello Organizzativo**” o semplicemente “**Modello**”) adottato da VESTAS BLADES ITALIA S.R.L. (o “**VESTAS BLADES**” o semplicemente la “**Società**”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.05.2025 ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni (“**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”), recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il presente documento contiene le linee guida ed i principi generali descrittivi del Modello e si compone di una “**Parte Generale**”, nonché di singole “**Parti Speciali**” e dei relativi allegati.

La Parte Generale contiene una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti, oltre alle regole ed i principi generali del Modello; l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo; la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello; nonché la previsione di verifiche periodiche e dell’aggiornamento del Modello.

Le singole Parti Speciali, inoltre, contengono l’individuazione delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle relative attività e processi a rischio, nonché dei protocolli preventivi adottati (**PARTE SPECIALE A**) e il sistema disciplinare (**PARTE SPECIALE B**).

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La Responsabilità delle Persone Giuridiche, Società e Associazioni

Con legge del 29 settembre 2000, n. 300 – contestualmente alla ratifica ed esecuzione da parte dell’Italia di alcune Convenzioni internazionali¹ – è stata conferita (art. 11) “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”.

In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una rilevante novità nel campo del diritto penale d’impresa.

Per la prima volta, infatti, il legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur essendo definita espressamente “*amministrativa*”, trova origine nella commissione da parte di determinati soggetti – persone fisiche di un fatto di reato e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell’illecito amministrativo.

Con la definizione di ente (di seguito anche “**Ente/i**”) si intendono le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché le associazioni prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si configura solo in relazione ai reati espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si tratta cioè di una responsabilità per un numero chiuso di fattispecie criminose, peraltro costantemente aggiornato dal legislatore ed in via di progressivo ampliamento.

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell’Ente è prevista anche in relazione ai tentativi di reato ed ai reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l’Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 I Presupposti della Responsabilità e gli Autori dei Reati

Per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che i reati elencati nel Decreto siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, dalle seguenti categorie di soggetti:

- persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche

¹ Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione*, anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “**Soggetti Apicali**”); oppure da

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “**Sottoposti**”), così come da:
- soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell’Ente.

Inoltre, la responsabilità dell’Ente presuppone che:

- il fatto illecito sia stato commesso nell’interesse dell’Ente, ossia per favorire l’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- il fatto illecito abbia portato un vantaggio all’Ente a prescindere dall’intenzione di chi lo ha commesso.

Pertanto, l’Ente non risponde se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si ricorda inoltre che la responsabilità *ex Decreto* dell’Ente si aggiunge a e non esclude quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di reato ed è del tutto autonoma da quest’ultima; infatti, ai sensi dell’art. 8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato e anche se il reato è estinto per cause diverse dall’amnistia.

1.3 Le Sanzioni Previste dal Decreto

L’art. 9 del Decreto elenca come segue le sanzioni che possono essere inflitte all’Ente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che l’Ente è riconosciuto responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione c.d. per quote e bifasico: il giudice inizialmente dovrà determinare il numero delle quote (collegandolo: i) alla gravità del fatto, ii) al grado di responsabilità dell’Ente e iii) all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati), e successivamente dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore (determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell’Ente, in modo che sia assicurata l’efficacia della sanzione).

L’entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando).

L’art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100, né superiore a 1.000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote), e precisa che l’importo della singola quota deve variare nell’ambito di una forbice che va da un minimo di circa € 258,00 a un massimo di circa € 1.549,00.

Si tenga in ogni caso presente che, in caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, il legislatore stabilisce che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.000 quote.

Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: ad esempio, nel caso dei reati societari, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione può essere aumentata di un terzo e, nel caso dei reati di *market abuse* se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto.

Le **sanzioni interdittive** si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni, le quali sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni ma, in casi eccezionali e particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva.

In particolare, la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici”, ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un Soggetto Apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un Sottoposto.

Inoltre, si ricorda che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato viene sempre disposta con la sentenza di condanna dell'Ente (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato); qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

In via cautelare, il giudice – valutata la concreta fondatezza dell'accusa, ove ravvisi gravi indizi di responsabilità dell'Ente - può disporre il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna per estratto o per intero a spese dell'Ente in uno o più giornali indicati dal giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel

Comune ove l'Ente ha la sede principale. Tale sanzione può essere disposta dal giudice nel caso in cui venga applicata un'altra sanzione interdittiva.

1.4 Le Fattispecie di Reato

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose indicate espressamente dai seguenti articoli del Decreto o, ove diversamente specificato, dalla normativa indicata:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24 <i>bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24 <i>ter</i>	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
Art. 25 <i>bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25 <i>bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 <i>ter</i>	Reati societari
Art. 25 <i>quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25 <i>quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 <i>quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25 <i>sexies</i>	Abusi di mercato
Art. 25 <i>septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25 <i>octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25 <i>octies.1</i>	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
Art. 25 <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 <i>decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Art. 25 <i>undecies</i>	Reati ambientali
Art. 25 <i>duodecies</i>	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25 <i>terdecies</i>	Razzismo e xenofobia

Art. 25 <i>quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 <i>quinquiesdecies</i>	Reati tributari
Art. 25 <i>sexiesdecies</i>	Contrabbando
Art. 25 <i>septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25 <i>duodecies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 12, L. 9/2013 ²	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ³ .

Inoltre, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 (“*Ratifica ed esecuzione della Convezione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”), ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti a specifici reati nel caso in cui gli stessi prevedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e abbiano carattere transnazionale (“**Reati Transnazionali**”).

1.5 Presupposti di Esclusione delle Responsabilità dell'Ente

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per reati commessi a proprio vantaggio e/o nel proprio interesse qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla normativa e li abbia efficacemente attuati.

In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi.

Per i reati commessi dai Sottoposti, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora venga accertato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

² Legge 14 gennaio 2013 n. 91, recante “*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”.

³ Costituiscono reato presupposto per gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello Organizzativo da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche idoneo, efficace ed effettivo. A tal proposito il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello organizzativo.

In particolare, per la prevenzione dei reati il modello organizzativo deve (art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, al fine di consentirne la concreta capacità operativa;
- predisporre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello al fine di garantirne l'effettività.

Inoltre, con riferimento all'efficace attuazione del Modello si prevedono (art. 7 comma 4):

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello organizzativo stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

A tali requisiti devono aggiungersi, con riferimento ai reati commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i requisiti specificatamente dettati dall'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“**D. Lgs. 81/08**”), secondo cui il Modello Organizzativo deve essere tale da assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello Organizzativo deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte, nonché un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello Organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VESTAS BLADES ITALIA S.R.L.

2.1 LA SOCIETÀ

2.1.1. L'attuale struttura della Società

VESTAS BLADES ITALIA S.R.L. - costituita nel dicembre 2004 ed iscritta al Registro delle Imprese di Taranto al n. di C.F. 02540480734 – svolge attività di studio e produzione, di pale per impianti eolici per la produzione di energia elettrica e relative attrezzature, ivi compresi i componenti e la tecnologia ad essi correlati.

2.1.2. Corporate Governance

Il capitale sociale della Società, pari ad Euro 21.364.408,00 è detenuto al 100% Vestas Manufacturing A/S⁴. La Società impiega complessivamente un organico costituito da circa 994 risorse, collocate in diverse articolazioni e unità organizzative secondo quanto previsto dall'organigramma aziendale.

La Società ha adottato un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale” composto dai seguenti organi societari:

- ***l'Assemblea dei Soci***, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie riservate dalla legge o dallo Statuto;
- ***il Consiglio di amministrazione***, composto da 4 Consiglieri di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Soci secondo il processo di nomina previsto dallo Statuto sociale della Società.

⁴ Il dato è aggiornato a luglio 2024
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Con verbale di Consiglio di Amministrazione del 07/07/2023 è stato deliberato di conferire poteri specifici a 2 Consiglieri nominati a tal uopo Consiglieri Delegati;

- **il Collegio Sindacale**, composto da 3 componenti, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci secondo il processo di nomina previsto dallo Statuto sociale della Società, al quale è demandato il controllo di legalità ai sensi del Codice Civile;
- **la Società di Revisione**, organo deputato alla revisione legale dei conti.

L'esercizio sociale della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.2 GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ ED IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Tra gli obiettivi che la Società si pone vi è quello di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione dei propri affari e delle proprie attività aziendali e ciò sia a tutela della posizione e dell'immagine propria nel mercato, sia a tutela delle aspettative dei propri soci, dei clienti e dei propri dipendenti.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la Società ha da tempo adottato un sistema di *governance* aziendale articolato e rispondente alla miglior prassi internazionale.

In ragione di quanto precede, la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali ed ai propri obiettivi adeguare il proprio sistema di *governance* a quanto previsto dal Decreto e procedere alla predisposizione e adozione di un proprio Modello, nonché al relativo aggiornamento.

2.3 LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO

La predisposizione e l'aggiornamento del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche di “mappatura” delle aree e attività a rischio di reato e di verifica dei sistemi di controllo interno della Società, in linea con le previsioni del Decreto.

In proposito, si ricorda che le fasi principali in cui si articola un sistema di gestione dei rischi finalizzato alla costruzione del modello Organizzativo sono identificate come segue dalle previsioni del Decreto:

- a) “**identificazione dei rischi**”, i.e. analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
- b) “**progettazione del sistema di controllo**” (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni della Società), i.e. valutazione del sistema esistente all'interno della Società e suo eventuale adeguamento, per renderlo idoneo a contrastare efficacemente i rischi identificati, cioè per ridurre i rischi a un “livello accettabile”, avendo riguardo *i*) alla probabilità di accadimento dell'evento e *ii*) all'impatto dell'evento stesso.

Nel rispetto di tali requisiti, i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e giudicati idonei dal Ministero della Giustizia.

VESTAS BLADES ITALIA S.R.L. ha costruito il proprio Modello sulla base della metodologia e dei criteri indicati dalle “*Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

ex D. Lgs. 231/2001

controllo ex D. Lgs. 231/2001” (“**Linee Guida Confindustria**”) del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate, da ultimo nel mese di giugno 2021 con l’approvazione del Ministero della Giustizia dell’8 giugno 2021.

2.3.1 Passi Operativi e Metodologia Applicata

Si riportano brevemente di seguito le fasi di attività in cui si è articolato il processo seguito per la predisposizione del Modello, precisando che l’avvio di tali attività è stato preceduto da una fase di presentazione al *management* della Società al fine di garantirne l’effettivo coinvolgimento nelle attività necessarie all’adozione del Modello.

Le attività propedeutiche in questione sono state svolte attraverso un’attività di *self-assessment* (condotta con il supporto di consulenti esterni) che ha avuto ad oggetto l’esame della documentazione aziendale (organigrammi, deleghe e procure societarie, *policy*, procedure, linee guida e regolamenti interni adottati dalla Società, etc.), dei processi e della prassi societaria, anche a mezzo di colloqui individuali con il personale della Società. La documentazione nella quale è data evidenza del lavoro svolto e della modalità con le quali la Società lo ha condotto è depositata presso la sede della Società, in uno specifico archivio contenente la documentazione rilevante ai sensi del Decreto, disponibile presso la sede della Società e consultabile dai membri dell’Organismo di Vigilanza e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

L’attività di verifica è stata condotta, inoltre, attraverso l’analisi di ulteriori elementi rilevanti ai fini del processo di identificazione dei rischi e di valutazione dei processi maggiormente esposti alla commissione di reati, tra cui:

- l’evoluzione del quadro normativo;
- le dimensioni della Società;
- i mercati e gli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- la struttura organizzativa;
- la preesistenza di un’etica aziendale;
- la qualità del clima aziendale esistente all’interno dell’organizzazione;
- l’identificazione dei soggetti la cui condotta illecita può comportare una responsabilità di VESTAS BLADES ITALIA S.R.L. ai sensi del Decreto, ivi inclusi i Soggetti Apicali, i Sottoposti all’altrui direzione ed i soggetti terzi (professionisti, consulenti, service provider) con i quali la Società interagisce;
- la comunicazione tra il management ed i lavoratori;
- il grado di separazione delle funzioni;
- l’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- le considerazioni derivanti dall’esperienza applicativa del Modello nel corso degli anni;
- la prassi delle società italiane in relazione alla gestione e redazione dei modelli organizzativi (“*best practices*”).

Peraltro, nel processo di identificazione e valutazione dei rischi qui condotto si sono tenuti in considerazione anche elementi esterni alla struttura organizzativa della Società, qualora ritenuti idonei ad incidere sui fattori di rischio esistenti, quali eventuali rischi riscontrati in aziende appartenenti al medesimo settore di attività.

2.3.2 *Mappatura delle c.d. “Aree a Rischio di Reato” e Analisi dei Rischi Potenziali*

La prima fase di attività è consistita nell’identificazione delle aree funzionali della Società nelle quali vi fosse il potenziale “rischio” di commissione di reati ai sensi del Decreto (c.d. “**Processi a Rischio Reato**” o semplicemente “**Aree di Rischio**”).

In tale contesto, in ognuna di tali “aree” sono state individuate le specifiche “**Attività a Rischio Reato**” e per ciascuna di queste ultime sono state identificate le possibili modalità di compimento dei reati.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati è stato condotto secondo un approccio *risked based*, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione dei reati (i.e. il rischio assunto quando la Società non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l’impatto di un evento).

La misurazione del livello di rischio inerente è stata eseguita in considerazione sia della probabilità di commissione del reato che dell’impatto di tale evento, determinati tenendo conto di fattori quali la tipologia e l’entità delle sanzioni (pecuniarie o interdittive) comminabili alla Società, la frequenza e la ricorrenza delle attività a rischio, la natura e il volume delle transazioni interessate, le specifiche modalità di esecuzione delle attività, nonché la storia della Società e le peculiarità del settore di riferimento.

2.3.3 *Risk Assessment – Valutazione del Sistema di Controllo Interno*

Una volta definito il Rischio Inerente nell’ambito delle attività sensibili, si è provveduto a valutare l’attuale “Sistema di Controllo Interno” della Società al fine di stabilire il suo livello di “adeguatezza” allo scopo di ricondurre il rischio ad un livello accettabile.

La valutazione dei presidi di controllo e monitoraggio del Sistema di Controllo Interno della Società si è basata sulla verifica circa la sussistenza dei seguenti criteri e requisiti:

- i) esistenza e formalizzazione di procedure aziendali scritte e manuali;
- ii) definizione di ruoli e responsabilità nella gestione dei processi aziendali;
- iii) rispetto del principio «*segregation of duties*»;
- iv) tracciabilità dei processi aziendali;
- v) segnalazioni anomalie.

A fronte di tale attività di verifica – attività effettuata anche sulla base della documentazione raccolta e delle evidenze ottenute nel corso dei colloqui con il *management* ed il personale della Società – il Sistema di Controllo Interno della Società è stato considerato (nell’ambito delle singole Attività a Rischio di Reato):

- “**Adeguato**”, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società sia complessivamente idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile (necessitando eventualmente solo di qualche integrazione di carattere secondario);

- **“Parzialmente Adeguato”**, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società non sia del tutto idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile e sia, pertanto, necessario procedere a delle integrazioni/modifiche ai processi esistenti;
- **“Inadeguato”**, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società non sia idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile e, pertanto, sia necessario che la Società adotti controlli e procedure nuove e/o diverse da quelle in essere con un’azione immediata.

La valutazione di adeguatezza del sistema dei controlli interni ha, quindi, consentito di determinare – sempre con riguardo a ciascuna Attività a Rischio considerata – il c.d. rischio residuo.

2.3.4 *La Costruzione delle altre Componenti del Modello*

In tale fase si è proceduto a predisporre le ulteriori componenti del Modello, attraverso:

- a) la predisposizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio (ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL applicabile) a presidio di eventuali violazioni del Modello.

La Società ha inoltre provveduto a individuare e nominare un Organismo di Vigilanza con la previsione di poteri, prerogative e facoltà tali da consentirgli di soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello.

2.4 L’ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.05.2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, l’organismo di vigilanza (di seguito anche detto **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il necessario aggiornamento ed implementazione (si veda, sul punto, quanto descritto al successivo paragrafo 3).

Le finalità che la Società ha inteso perseguire con l’adozione del Modello sono le seguenti:

- individuare i processi/le attività a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- creare in tutti coloro che operano in nome, per conto e nell’interesse della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei confronti della persona fisica, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di tutti coloro che operano in nome, per conto e nell’interesse della Società in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società ed ai quali la Società intende attenersi;

- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo e monitoraggio delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e l'attuazione delle decisioni della Società al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione e sul costante funzionamento e aggiornamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- delineare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali conferite, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

2.5 IL MODELLO ED IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

Con l'adozione del Modello, la Società ha inteso completare e perfezionare il proprio sistema di *governance* aziendale - rappresentato da un complesso strutturato e organico di regole, codici di comportamento, procedure e sistemi di controllo – al fine di poter prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e considerate rilevanti dalla Società.

L'adozione del Modello organizzativo, in particolare, ha comportato l'integrazione del sistema di *policy*, procedure e controlli in essere - laddove ritenuto opportuno - al fine di adeguarlo al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

1. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
2. separazione delle funzioni coinvolte nella gestione di ciascun processo;
3. chiara definizione e formalizzazione delle responsabilità e dei poteri attribuiti dalla Società;
4. necessità che ciascuna operazione significativa trovi origine in un'adeguata autorizzazione interna;

5. previsione di limiti all'esercizio di poteri in nome e per conto della Società;
6. coerenza tra i poteri formalmente conferiti e quelli concretamente esercitati nell'ambito dell'organizzazione della Società;
7. coerenza tra i sistemi di controllo (ivi comprese le procedure, la struttura organizzativa, i processi ed i sistemi informativi), il *code of conduct* redatto a livello di gruppo e le regole di comportamento adottate dalla Società;
8. documentazione e documentabilità dei controlli effettuati.

Coerentemente ai principi sopra espressi, il sistema di *governance* della Società si compone degli elementi di seguito sinteticamente considerati.

2.5.1 *Struttura Organizzativa e Organigrammi Societari*

La struttura organizzativa della Società è di tipo funzionale ed è articolata secondo una ripartizione definita delle competenze e dei ruoli assegnati in conformità al sistema di deleghe/procure in essere.

La distribuzione dei ruoli e delle funzioni è improntata al principio della separazione dei poteri e alla coerenza tra le responsabilità formalmente assegnate e quelle in concreto assunte da ciascun soggetto nell'ambito della compagine organizzativa.

La struttura organizzativa di VBLA è articolata in diverse aree, rappresentate negli organigrammi aziendali disponibili. In caso di mutamenti organizzativi, la Società provvede tempestivamente alla modifica degli organigrammi aziendali.

2.5.2 *Sistema Autorizzativo*

La Società ha adottato un sistema formalizzato di deleghe e procure interne che prevede articolati limiti per l'esercizio del potere di firma e spesa in nome e per conto della Società.

L'attribuzione di poteri di rappresentanza della Società è, in ogni caso, effettuata in modo da garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le responsabilità organizzative e gestionali effettivamente assegnate all'interno dell'organizzazione.

Al fine di assicurare il costante aggiornamento del sistema autorizzativo, è previsto l'aggiornamento del sistema di deleghe e procure qualora ciò si renda necessario a seguito di mutamenti organizzativi (es. variazioni di responsabilità o attribuzione di nuove competenze), così come in caso di uscita dall'organizzazione aziendale di procuratori e/o delegati o di ingresso di nuovi soggetti che necessitano di poteri formali per l'esercizio delle proprie responsabilità.

2.5.3 *Sistema di Gestione e Controllo delle Risorse Finanziarie*

La Società è dotata di modalità di gestione delle risorse che assicurano la separazione tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni, e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie. Sono stabiliti limiti all'autonomia

decisionale per l’impiego delle risorse finanziarie mediante soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate all’interno della Società.

Il sistema di controllo di gestione prevede procedure atte alla verifica dell’impiego delle risorse; tali procedure sono peraltro volte a garantire la tracciabilità delle spese anche ai fini del mantenimento di un’adeguata efficienza ed economicità delle attività aziendali.

I flussi di *reporting* periodico garantiscono, per il tramite del controllo degli adeguati livelli gerarchici, la rispondenza dei comportamenti effettivi con quelli pianificati e condivisi all’inizio di ogni esercizio, tramite le procedure di approvazione del *budget*.

2.5.4 Procedure Manuali ed Informatiche

L’attività della Società è regolata da una serie di *policies* e procedure, definite anche a livello di Gruppo, che indicano le modalità operative dell’attività lavorativa e i relativi sistemi di controllo.

Dette procedure regolano, nello specifico, le modalità di svolgimento dei processi aziendali, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, la trasparenza e la verificabilità delle attività aziendali.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Tali procedure sono rese disponibili a tutti dipendenti.

2.5.5 Sistema di Comunicazione e Formazione del Personale

La Società si è dotata di un sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto il Modello, le procedure e le regole di comportamento da adottare con particolare riferimento ai soggetti che operano nelle aree ritenute a rischio della commissione di reati ai sensi del Decreto. La descrizione di tali attività di informazione e formazione è data al successivo paragrafo 4.

2.5.6 Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Al fine di assicurare l’effettiva e concreta applicazione del Modello, la Società ha adottato un sistema sanzionatorio diretto a reprimere la violazione del Modello, del *code of conduct* e delle altre componenti del Modello – ivi comprese le procedure, le *policies* e le regole di comportamento che ne fanno parte – da parte di tutti i suoi destinatari. Tale sistema (puntualmente descritto nella Parte Speciale “B” del presente Modello) prevede, infatti:

- i) misure di carattere disciplinare dirette a sanzionare eventuali violazioni compiute da dipendenti e dirigenti della Società in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi a tutela dei diritti dei lavoratori;
- ii) misure sanzionatorie di carattere contrattuale e altre misure a carico dei diversi soggetti che, a vario titolo (es. fornitori, *partner* commerciali, etc.) intrattengono rapporti significativi con la Società ed ai quali è conseguentemente richiesto il rispetto del Modello.

2.5.7 Attività di Controllo e Monitoraggio

Il qui indicato modello di *governance* è sottoposto ad una continua attività di verifica e monitoraggio da parte di appositi organi di controllo, interni ed esterni alla Società, tra i quali l’Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento e l’implementazione.

2.6 I CONTENUTI DEL MODELLO

Il Modello è formato da tutte le “componenti” specificamente individuate nel presente paragrafo e da tutte le procedure, le *policies* aziendali ed i sistemi di gestione e controllo ivi richiamati e/o previsti nel presente documento, ivi incluso il *code of conduct* e le *policy* aziendali.

Il presente documento contiene le linee guida ed i principi generali di adozione descrittivi del Modello e si compone di una “*Parte Generale*”, nonché di singole “*Parti Speciali*” e dei relativi allegati.

La Parte Generale contiene:

- i) una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti;
- ii) le regole e i principi generali del Modello;
- iii) l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo;
- iv) la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello;
- v) la previsione di verifiche periodiche e dell’aggiornamento del Modello.

Le singole Parti Speciali, inoltre, contengono:

PARTE SPECIALE “A”: i reati e le attività a rischio per VESTAS BLADES.

Più precisamente, vengono definiti, per ciascuna categoria di reati:

- i) i processi e le attività aziendali ritenute a rischio della commissione dei medesimi reati;
- ii) la sintesi del sistema dei controlli e dei protocolli preventivi adottato dalla Società;

iii) i principi di condotta e le prescrizioni comportamentali specifiche che devono essere adottate dai Destinatari in relazione alle fattispecie di reato considerate.

In particolare, per ciascuna fattispecie di reato per le quali si è ritenuto sussistente un rischio attuale di verificazione nell'interesse o a vantaggio della Società, si è provveduto ad elaborare uno specifico allegato dal contenuto come sopra determinato, secondo la seguente classificazione:

- | | |
|----------------|---|
| Allegato “1”: | Reati contro la pubblica amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| Allegato “2”: | Reati societari |
| Allegato “3”: | Reati di corruzione tra privati |
| Allegato “4”: | Delitti di criminalità organizzata |
| Allegato “5”: | Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori |
| Allegato “6”: | Delitti contro l'industria ed il commercio |
| Allegato “7”: | Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
| Allegato “8”: | Reati ambientali, delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici |
| Allegato “9”: | Delitti contro la personalità individuale |
| Allegato “10”: | Reati informatici e delitti in materia di violazione del diritto d'autore |
| Allegato “11”: | Reati tributari e di contrabbando |

PARTE SPECIALE “B”: il sistema disciplinare;

Si precisa che il presente documento è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento e di eventuale implementazione dello stesso: le evoluzioni societarie o i mutamenti aziendali della Società, nonché l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di modifiche normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potranno, infatti, rendere necessaria l'integrazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche su iniziativa e suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, avrà facoltà di integrare il Modello in qualsiasi momento, di emendare sue parti e di aggiungere ulteriori allegati o Parti Speciali.

È opportuno precisare che il presente documento si limita a individuare e riassumere il contenuto descrittivo ed i principi generali di adozione del Modello, essendo la effettiva individuazione dei sistemi di prevenzione dei rischi concretamente definita attraverso il rinvio agli strumenti di controllo utilizzati nella realtà operativa aziendale (tra cui, procedure, istruzioni operative, *policies*, sistemi autorizzativi, struttura organizzativa, sistema delle deleghe e delle procure, norme di comportamento, modalità di gestione delle risorse finanziarie, strumenti di tracciabilità e documentazione, etc.), da intendersi integralmente richiamati nel presente Modello attraverso i rinvii contenuti nel presente documento (si veda, in particolare, quando descritto nella Parte Speciale A e nei relativi allegati) e nelle attività di *risk assessment* condotte preliminarmente alla sua adozione.

Ed infatti, ragioni di brevità, nonché di “praticabilità” e funzionalità dello stesso Modello Organizzativo, impongono di non trascrivere pedissequamente e materialmente all’interno del presente documento l’intero sistema delle procedure e degli ulteriori controlli in essere, tanto più ove si consideri che l’insieme di tali strumenti di controllo operativo costituiscono un “corpo vivo”, dinamico ed in costante evoluzione, soggetto ad esigenze di aggiornamento pressoché quotidiane proprio allo scopo di garantirne l’efficace attuazione (si pensi, ad esempio, alle istruzioni operative del sistema di gestione della qualità). Cionondimeno, tali procedure e sistemi di controllo devono intendersi qui richiamati quale parte integrante ed essenziale del Modello Organizzativo, del quale costituiscono il nucleo “operativo”.

2.7 MODIFICHE DEL MODELLO

Tutte le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, essendo il presente Modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (cfr. Decreto, art. 6).

2.8 I DESTINATARI DEL MODELLO

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello è obbligatoria per tutti i destinatari del medesimo (di seguito anche i “**Destinatari**”), i.e.:

- i membri degli organi sociali, nonché tutti i dirigenti che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione e controllo della Società;
- il personale dipendente e tutti i soggetti a qualunque titolo soggetti alla direzione e vigilanza dei medesimi dirigenti;
- i collaboratori a qualunque titolo, i consulenti, i fornitori e tutti coloro che in qualche modo rappresentano la Società nei confronti dei terzi.

La Società rifiuta ogni deroga all’applicazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari.

Eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello saranno sanzionate nei termini e nelle modalità previste nel Sistema Disciplinare e Sanzionatorio (*vedasi* la Parte Speciale “B” del Modello).

3. ORGANI DI VIGILANZA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA E I SUOI REQUISITI

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di presidiarne l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa ed i cambiamenti organizzativi sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal fine viene nominato per la durata di tre esercizi sociali l'Organismo di Vigilanza collegiale, composto da due componenti esterni – tra cui il Presidente.

Tale Organismo di Vigilanza, indicato brevemente come “OdV”, garantisce inoltre la presenza dei requisiti di:

- autonomia e indipendenza, in quanto organo che riporta direttamente all'organo amministrativo;
- professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche atte all'assolvimento dei compiti assegnati e di tecniche ispettive specialistiche proprie della consulenza aziendale;
- continuità di azione, in quanto si tratta di una struttura costituita ad hoc e dedicata unicamente all'attività di vigilanza sul Modello, in quanto priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

3.2 FUNZIONI E POTERI

Rientrano nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di VBLA le attività di analisi dell'efficacia preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ordine ai reati ex D. Lgs. 231/01 e di vigilanza sull'attuazione del Modello medesimo, inclusa la rilevazione delle eventuali violazioni.

Analoga importanza ha inoltre l'attività di manutenzione del Modello, con specifico riferimento all'attività di aggiornamento, sia in dipendenza da modifiche normative che di mutamenti organizzativi conseguenti a cambiamenti della struttura societaria. Nei casi di modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, l'OdV proporrà agli organi aziendali competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che riterrà opportuni.

3.3 ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di VBLA riporta i risultati della propria attività all'Organo Amministrativo mediante:

- comunicazione periodica del riscontro di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- nei casi più gravi, immediata comunicazione di eventuali accadimenti e circostanze che evidenzino criticità o rischi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- relazione periodica annuale inerente ai risultati del proprio operato e delle attività di vigilanza, manutenzione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo svolta.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del presente Modello, così da accertarne eventuali violazioni, i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area, benché non formalmente responsabili, hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza - così come peraltro previsto anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 - tutte le informazioni potenzialmente rilevanti.

Tale obbligo, particolarmente importante per le aree individuate come 'sensibili' a seguito della "mappatura dei rischi", prevede il *reporting* sia delle risultanze delle attività di verifica poste in essere periodicamente in tali aree sia di ogni anomalia probabile od eventualmente verificatasi.

A mero titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che debbono necessariamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'attuazione del presente Modello all'interno dell'azienda ed ai relativi esiti;
- le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza, ove necessario od opportuno, può richiedere alle singole funzioni aziendali la trasmissione di tutte le ulteriori informazioni che ritenga utile acquisire ai fini delle sue attività di controllo.

3.5 INVIO DI INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza, per il tramite di un apposito indirizzo e-mail dedicato, devono essere comunicate da parte degli organi sociali e/o dai responsabili di funzione le seguenti informazioni:

- notizie relative a sostanziali cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o *policies*, etc.) che possano avere un impatto sulle attività a rischio ai sensi del Decreto;
- gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nelle analisi propedeutiche ai fini dell'adozione del Modello;
- i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni degli altri organi di controllo riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

- copia delle eventuali comunicazioni effettuate all’Autorità di Vigilanza (ad esempio Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- ogni altra informazione che l’Organismo di Vigilanza dovesse richiedere l’esercizio delle sue funzioni.

3.6 IL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’ODV ha la responsabilità di redigere un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell’esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

3.7 ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l’OdV e le altre funzioni aziendali, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. La relativa documentazione è conservata agli atti dell’OdV.

3.8 WHISTLEBLOWING

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e, successivamente, con la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” , il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto.

In particolare, in conformità all’articolo 3 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, possono effettuare le segnalazioni di violazioni i seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti della Società;
- i collaboratori della Società;
- i liberi professionisti o i consulenti che collaborano con la Società;
- i tirocinanti e i volontari, indipendentemente dall’elemento della retribuzione;
- il *management*;
- gli amministratori;
- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, etc.) della Società;
- le “parti terze” inclusi i lavoratori autonomi ed i soggetti che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori terzi della Società.

In conformità all’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, gli enti devono implementare il proprio canale di segnalazione, tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona

coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, l'Ente deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, ove necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- pubblicare le informazioni relative alle modalità di segnalazione sul proprio sito web.

Inoltre, l'Ente deve informare i propri dipendenti:

- della possibilità di effettuare una segnalazione esterna attraverso un apposito canale di segnalazione esterno messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC");
- della possibilità di effettuare una divulgazione pubblica della segnalazione al ricorrere di determinate circostanze (i. non è stato dato riscontro alla segnalazione interna effettuata; ii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto).

Devono essere adottate tutte le misure volte a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. A tal proposito, oltre alla previsione di canali di segnalazione alternativi idonei a garantire la riservatezza del segnalante, l'Ente vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nello specifico, la Società ha implementato i seguenti canali di segnalazione:

- <https://www.vestas.com/en/sustainability/corporate-integrity/EthicsLine>

Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rinvia alla normativa interna indicata.

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

4.1 Informazione e formazione dei Destinatari

Obiettivo della Società è una pronta e puntuale diffusione dei contenuti del Modello agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti della Società e a tutti coloro che collaborino con essa.

In tale contesto, la Società ha implementato, in particolare:

i. **Comunicazione iniziale e informazione** - l'adozione del Modello viene comunicata ai dipendenti, ai responsabili di funzione e ai dirigenti attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste;
- la messa a disposizione del Modello nelle modalità più idonee, tra cui idonea diffusione sul sito intranet e sul sito internet aziendale, l'invio dello stesso in formato elettronico e la richiesta di rilascio, da parte dei destinatari, di una dichiarazione attestante la presa visione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso;
- la consegna ai nuovi assunti del Modello (da parte dell'ufficio Risorse Umane unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e la richiesta agli stessi di rilasciare una dichiarazione che attesti presa in visione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso).

Tutte le dichiarazioni di presa visione e di impegno al rispetto sono inviate all'ufficio Risorse Umane e da quest'ultimo conservate opportunamente (mediante inserimento, nel caso di dipendenti, nella relativa cartella).

ii. **Formazione:** è inoltre prevista un'adeguata attività formativa del personale e dei collaboratori della Società sui contenuti del Decreto e del Modello.

L'attività formativa è organizzata tenendo in considerazione, nell'individuazione dei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui essi operano e potrà, dunque, prevedere diversi livelli di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree a Rischio Reato.

La definizione dei corsi di formazione, delle relative tempistiche e delle modalità attuative saranno definite dal responsabile delle Risorse Umane d'intesa con l'OdV, e saranno definite anche le forme di controllo sulla frequenza ai corsi e la qualità del contenuto dei programmi di formazione.

In particolare, la formazione potrà essere realizzata mediante sessioni in aula, in modalità e-learning e con la consegna di materiale informativo volto ad illustrare i contenuti del Decreto, il Modello Organizzativo e le sue componenti (ivi incluso il code of conduct ed il Sistema Disciplinare).

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Sono previste, inoltre, forme di verifica dell'apprendimento da parte dei Destinatari della formazione mediante questionari di comprensione dei concetti esposti durante le sessioni formative, con obbligo di ripetizione della formazione in caso di esito non soddisfacente.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall’OdV, in collaborazione con il responsabile delle Risorse Umane o di altri responsabili di funzione.

L’attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dal Responsabile delle Risorse Umane.

4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

II collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti e i partner della Società, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano attività a rischio ai sensi del Modello, vengono informati sull’adozione del Modello e dell’esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

La Società valuta le modalità (ad es. idonea diffusione sul sito Intranet ed Internet), a seconda delle diverse tipologie di collaboratori esterni e partner, con cui provvedere ad informare tali soggetti sulle politiche e sulle procedure seguite dalla Società in virtù dell’adozione del Modello e per assicurarsi che tali soggetti si attengano al rispetto di tali principi, prevedendo altresì l’eventuale inserimento di idonee clausole contrattuali che obblighino tali soggetti ad ottemperare alle disposizioni del Modello medesimo, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali adottate a tal uopo dalla Società.

5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente “ritagliato” sulle specifiche esigenze dell’Ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell’Ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l’onere di adozione del Modello medesimo. In tale contesto l’OdV, coordinandosi con i responsabili di funzione di volta in volta interessati, deve effettuare:

- verifiche delle procedure e dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli e delle procedure del presente Modello;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- la segnalazione all’organo amministrativo della necessità di aggiornamento, ove ricorrono le condizioni di cui sopra (ed in particolare in presenza di modifiche sostanziali dell’organizzazione ovvero del business della Società, di elevato *turn over* del personale od in caso di integrazioni o

modifiche del Decreto) del Modello e/o dell'attività di *risk assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio.

PARTE SPECIALE “A” - PREMESSA METODOLOGICA

La Parte Speciale del Modello 231 di Vestas Blades Italia S.r.l. è stata predisposta in relazione ad alcune “famiglie di reato” che, all’esito delle attività di *risk assessment* effettuate, sono state ritenute maggiormente rilevanti in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione e dei processi che caratterizzano la Società.

In considerazione dell’attività posta in essere dalla Società ed in relazione al numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la presente Parte Speciale è stata redatta avendo riguardo ai reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 ritenuti astrattamente applicabili secondo un approccio “*risk-based*”.

La redazione e l’implementazione di un Modello, con particolare riferimento alla sue parti speciali, è strettamente legata ad una corretta ed efficace previa mappatura dei rischi-reato. Si tratta di una fase cognitivo-rappresentativa, funzionale alla percezione del rischio e alla valutazione della sua intensità. La mappatura effettuata dalla Società è stata posta in essere attraverso un procedimento, contraddistinto dai seguenti interventi:

- a) individuazione delle aree potenzialmente a rischio-reato (sulla scorta dei reati-presupposto indicati D. Lgs. 231/2001): in questo ambito, va operata una importante distinzione tra: (i) le aree a rischio-reato in senso proprio (o “principali”), selezionate alla stregua del novero delle fattispecie elencate nel D. Lgs. 231/2001; (ii) le aree cd. strumentali, che gestiscono attività e strumenti finanziari destinati a supportare la commissione dei reati nelle aree sub a);
- b) rilevazione dei processi sensibili ai fini delle ipotesi di reato perseguitibili: si tratta, cioè, di selezionare le attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione di reati, indicando le direzioni ed i ruoli aziendali coinvolti;
- c) rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato;
- d) indagine ‘retrospettiva’, avente ad oggetto la storia dell’ente, vale a dire la sua eventuale propensione alla illegalità;
- e) descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati, allo scopo di forgiare le indispensabili ‘cautele’ preventive.

Sul piano metodologico, la valutazione del rischio muove dalla distinzione tra rischio inherente (concernente l’ipotesi di una totale assenza di controlli) e rischio residuale (calcolato in base all’esistenza dei controlli rilevati nel corso dell’attività di *assessment*). La valutazione viene, poi, condotta sulla base di due fattori: il primo consiste nell’impatto, cioè le conseguenze derivanti dalla verificazione del rischio; il secondo riguarda la frequenza, vale a dire la probabilità che un dato rischio si verifichi. Ne deriva che, mentre l’esistenza di attività di controllo incide in misura significativa sulla probabilità di accadimento del rischio, l’impatto non subisce generalmente mutamenti in funzione della presenza delle stesse. Pertanto: il rischio inherente deriva dalla combinazione dell’impatto e della frequenza inherente (probabilità di accadimento di un evento futuro ed avverso non contrastata da alcuna attività di controllo); il rischio residuale deriva dalla combinazione dell’impatto e della frequenza residuale (probabilità di accadimento di un evento futuro ed avverso, mitigata

dalle esistenti attività di controllo). Il rischio residuale potrà essere, quindi, uguale o inferiore rispetto al rischio inherente, a seconda dell’efficacia dei controlli in essere.

In ordine alle scansioni procedurali dell’attività di *assessment*, queste si risolvono:

- 1) nell’analisi dell’evoluzione dell’organigramma aziendale; si tratta di un aspetto generalmente sottovalutato, ma di non trascurabile rilievo: consiste nell’appurare gli eventuali mutamenti organizzativi intervenuti nel tessuto aziendale, allo scopo di verificare se siano stati indotti da disfunzioni operative o da violazioni comportamentali, che hanno reso un pregiudizio, anche solo potenziale, all’ente (si pensi, per fare un esempio, alla circostanza che un amministratore sia stato rimosso dalla carica in ragione di una mancata, efficace sorveglianza nell’area di sua pertinenza: la rimozione deve costituire l’occasione per accettare se, comunque, i sistemi di controllo in essere fossero adeguati o, per contro, inesistenti o troppo ‘laschi’);
 - 1.1. nella raccolta ed analisi delle informazioni, funzionali alla comprensione della struttura organizzativa e dei processi aziendali, nonché alla definizione del perimetro dell’analisi;
- 2) nella individuazione delle aree a rischio-reato e di quelle strumentali, tramite la predisposizione di questionari preliminari concernenti le aree aziendali coinvolte nel rischio-reato di volta in volta considerato;
- 3) identificazione delle potenziali modalità di consumazione dei reati;
- 4) identificazione e valutazione dei fattori di rischio specifici e dei controlli esistenti, tramite l’effettuazione di interviste con i responsabili delle attività e l’esame dei controlli a presidio dei fattori di rischio.

Una volta individuato il rischio residuale, si tratta di appurare il suo grado di accettabilità rispetto al dettato del D. Lgs. 231/2001, che prefigura, normativamente, il rischio tollerabile: il decreto, infatti, impone la costruzione di un sistema di prevenzione (idoneo, adeguato ed effettivo) non aggribile se non con il ricorso a condotte fraudolente, che non siano state, peraltro, agevolate da un omesso o insufficiente controllo (v. art. 6, comma 1, lett. c) e d)).

Sulla base di detto approccio metodologico, le fattispecie di reato ritenute astrattamente applicabili sono:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001);
- (ii) reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- (iii) reato di corruzione tra privati e del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001);
- (iv) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001);

- (v) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/2001) e delitti in materia strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001);
- (vi) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001);
- (vii) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- (viii) reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001) e delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-duodecimies del D. Lgs. 231/2001);
- (ix) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001);
- (x) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis. del D. Lgs. 231/2001) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001);
- (xi) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- (xii) reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001).

Con riferimento a tali reati il Modello, nelle singole Parti Speciali, individua:

1. la descrizione della struttura dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente;
2. la funzione della Parte Speciale;
3. le aree potenzialmente "a rischio reato" e le attività "sensibili";
4. i principi generali di comportamento ed i contenuti essenziali delle cautele procedurali e sostanziali, che ispirano le specifiche procedure operative richiamate nel Modello;
5. i compiti dell'OdV e flussi informativi.

Per quanto attiene la descrizione dei reati presupposto, ogni Parte Speciale contiene le fattispecie di reato a cui la Parte Speciale è dedicata. In merito al capitolo sulla "funzione della Parte Speciale", in esso vengono individuati gli obiettivi che la Parte Speciale si prefigge.

Inoltre, per quanto concerne i capitoli 3 e 4, questi rappresentano rispettivamente le aree ed i processi a rischio che, all'interno di Vestas Blades, sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati a cui la Parte Speciale si riferisce mentre, il capitolo 4, illustra in via generale i principi di comportamento che i Destinatari del Modello devono seguire per non incorrere nelle commissioni delle fattispecie di reato individuate nella singola Parte Speciale.

Infine, il capitolo dedicato ai controlli dell'OdV, individua, in via generale e non in contrasto con il dettato normativo, le linee guida che l'OdV deve seguire per vigilare sul rispetto e sul funzionamento del Modello e, dunque, di quella specifica Parte Speciale

ALLEGATO 1 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL D.LGS. N. 231/2001.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. 231/2001, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001, l'Ente potrebbe essere considerato responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Inoltre, si evidenzia che con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 e in vigore dal 30 luglio 2020 – il Governo ha dato attuazione alla direttiva UE 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”) recante norme di contrasto alla «frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione». Come si legge nel terzo Considerando della Direttiva PIF, la suddetta Direttiva intende compiere un ulteriore passo avanti nel processo di armonizzazione e ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri ed è volta a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso la repressione penale delle condotte fraudolente ritenute più gravi.

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 è intervenuto su vari fronti, introducendo, con approccio spiccatamente particolaristico, i correttivi ritenuti opportuni per adeguare la normativa interna alle indicazioni sovranazionali. Le modifiche introdotte si muovono principalmente su due fronti e riguardano, da un lato, l’espansione del campo applicativo e/o l’inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie incriminatrici previste dal codice penale e dalla legislazione speciale; dall’altro, l’ampliamento del novero degli illeciti che possono far sorgere la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha inciso sull’ art. 24 del Decreto, modificandone la rubrica in “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”.

Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha esteso il novero dei reati presupposto contemplati dall’art. 24 del Decreto, con l’inserimento dei reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986). Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, altresì, ha esteso l’ambito di rilevanza di alcune fattispecie già contemplate dall’art. 24 comma 1 del Decreto che ora possono far sorgere la responsabilità dell’Ente anche quando commessi in danno dell’Unione europea, oltre che dello Stato o di altro Ente pubblico italiano.

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (che ha convertito con modifiche il D. L. n. 105/2023) ha modificato l’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, inserendo al suo interno i reati di:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); e
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p.).

Infine, il Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 ha modificato la rubrica dell’art. 25 del Decreto come segue: “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione” ed ha ampliato il novero dei

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

reati presupposto di cui all'art. 25, con l'introduzione della seguente fattispecie, considerata rilevante ai fini della responsabilità degli enti laddove “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”:

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis).

Da ultimo, con la Legge 9 Agosto 2024, n. 114 risulta (i) essere stato abrogato il reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e (ii) modificato l'art. 346-bis sul traffico di influenze illecite.

1.1. REATI IN MATERIA DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)⁵

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”⁶.

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

⁵ Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: “*Malversazione a danno dello Stato*”.

⁶ Comma così modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: “*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*”.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter c.p.)⁷

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁸.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96⁹ si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

⁷ Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: *“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”*.

⁸ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020, e successivamente, dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 4/2022 era il seguente: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamimenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.*

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.lgs. n.75/2020 era il seguente: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamimenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”.*

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata Legge n. 3/2019 era il seguente: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamimenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

⁹ Per l'elevazione del presente importo, nei casi di indebita percezione del contributo previsto dall'art. 58, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, vedi l'art. 58, comma 8, del medesimo D.L. n. 104/2020.

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi e/o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione europea.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere quel finanziamento.

La Legge n. 3/2019 ha previsto un aumento di pena qualora il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Un trattamento sanzionatorio più rigido è inoltre previsto nell'ipotesi in cui il reato offendere gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000. Tale ipotesi è stata introdotta per effetto del D. Lgs. n. 75/2020, di attuazione della Direttiva (UE) n. 2017/1371.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

Il reato in oggetto punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.

Il bene giuridico tutelato si individua nell'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “altri mezzi fraudolenti” porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricoprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Infine, il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, uno dei partecipanti interessati, con mezzi fraudolenti (come la promessa di denaro), convinca o tenti di convincere un altro candidato a non prendere parte alla gara menzionata, al fine di ottenere un proprio vantaggio, turbando di fatto il regolare svolgimento della gara.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, venga consegnata merce differente da quella originariamente pattuita e di valore inferiore.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea.

Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua una autorizzazione amministrativa mediante la falsificazione dei documenti attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per l’ottenimento dell’autorizzazione stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell’Unione europea.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)¹⁰

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un

¹⁰ Vedi, anche, l’art. 25-octies. I, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.¹¹

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva PIF, è stato introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Il reato si configura qualora, attraverso l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano indebitamente conseguiti aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni che siano, totalmente o parzialmente, a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni sono inoltre equiparate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria, nonché le erogazioni poste a carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con riferimento all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 (rubricato Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), la commissione dei

¹¹ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del Sistema".

reati sopra elencati comporterà la responsabilità dell'Ente se commessi in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea.

1.2 REATI IN MATERIA DI PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25)

Corruzione (artt. 318 – 322 c.p.)

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevono indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accettino la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del PU o dell'IPS.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c. p. (su cui, si veda *infra*).

Nel reato in esame l'accordo criminoso deve essere funzionale ad un atto contrario ai doveri di ufficio, come far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento favorevole ad una azienda concorrente.

c) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione al conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

e) Corruzione di persona incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c. p.) si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese finti o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- ingaggio di consulenti indicati dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c. p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c. p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

f) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

In considerazione del fatto che i delitti di corruzione sono fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c. p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c. p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto

g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c. p. (su cui, vedi retro).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU, abusando della relativa posizione, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità di VESTAS BLADES potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale fattispecie, anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta recentemente nel codice penale, a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura allorquando il PU o l'IPS, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS, il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del PU/IPS per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per induzione", le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto giurisprudenziale formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del PU o dell'IPS, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, "si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario".

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri delle Corti internazionali, organi dell'Unione europea, assemblee parlamentari internazionali, organizzazioni internazionali e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

La portata della norma è stata dapprima ampliata dalla Legge n. 3/2019, in seguito dal D. Lgs. n. 74/2020 di attuazione della Direttiva (UE) n. 2017/1371. In particolare, per effetto di questo ultimo provvedimento, le disposizioni di cui agli articoli richiamati in rubrica sono altresì applicabili alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU o un IPS, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità di VESTAS BLADES potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis)

Il reato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 314, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destinino ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità ed intenzionalmente procurano a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Nella sua struttura, il nuovo art. 314-bis introduce una figura *ad hoc* di peculato per distrazione e presenta una struttura ibrida che mutua elementi costitutivi in parte dal peculato (art. 314 c.p.) ed in parte dall'abuso d'ufficio abrogato (art. 323 c.p.). Del peculato presenta, sul piano del fatto tipico oggettivo, il medesimo presupposto (lecito) della condotta: il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve già avere, infatti, per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui, oggetto materiale della successiva condotta di indebita destinazione. Dell'abuso d'ufficio (abrogato) presenta più elementi: anzitutto, sul piano oggettivo, a) la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare, così come avveniva sotto l'art. 323 c.p., come modificato nel 2020, con specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità; b) corrispondente è, poi, l'evento del reato: l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, in alternativa all'altrui danno ingiusto. Infine, quanto all'elemento soggettivo, c) è richiesto, come già avveniva nell'abuso d'ufficio, il dolo intenzionale.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità di VESTAS BLADES potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Secondo quanto stabilito dall'art. 346-bis c.p. *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.”*

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. [...]”.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la “Convenzione penale sulla corruzione”, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con Legge 28 Giugno 2012, n. 110 e con la “Convenzione contro la corruzione”, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116.

In ossequio a tali impegni internazionali, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto la nuova ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite, che è stata riformata inizialmente dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* e da ultimo dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha decisamente rivisitato la fattispecie.

L'assetto attuale del delitto di traffico di influenze illecite risulta il seguente:

- è figura sussidiaria rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.) e va a punire condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti;

- nella sua formulazione originaria, la condotta tipica si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale, in ciò differenziandosi nettamente dalla disciplina di cui all' art. 346 c.p., in cui il reo millantava credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato. Con la riforma del 2019, che ha abrogato l'art. 346 c.p., si è ritenuto che i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito

potessero essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p. Ciò perché la condotta punita non consisteva, nel regime introdotto nel 2019, solo nello sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all' art. 322 bis. Si è detto, quindi, che i fatti sussumibili fino all'entrata in vigore della novella sotto l' art. 346 c.p. non avevano perso rilevanza penale e potevano essere puniti dall'art. 346-bis c.p.

Nel senso della continuità si era espressa anche la giurisprudenza. A proposito della continuità normativa, si era tuttavia precisato che essa non vi sia tra l'abrogata ipotesi di millantato credito già prevista nell' art. 346, 2 co. c.p., nella condotta dell'agente che riceve o si fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare e quella prevista nell'art. 346-bis c.p. nella parte in cui punisce il faccendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l'agente pubblico si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni; condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del secondo comma dell' art. 346, integra il delitto di cui all' art. 640, 1° co., allorché l'agente, mediante artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altre utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il pubblico agente. L'orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte, che ha affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, 2 co. c.p., abrogato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge. Le condotte, un tempo integranti gli estremi del reato di cui all' art. 346, 2° co. c.p. (abrogato), potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

La Legge 9 agosto 2024 n. 114 ha modificato sensibilmente la condotta che funge da presupposto alla dazione e/o alla promessa, posto che l'attuale art. 346-bis, 1° co. c.p. usa la formula *“utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' art. 322 bis”*; quella fino ad allora vigente recitava, invece, *“sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' art. 322 bis ...”*.

Pertanto, come affermato da autorevole dottrina, *“le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite)”*. La Legge 9 agosto 2024, n. 114 comporta così una parziale *abolitio criminis*, relativamente ai fatti commessi vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale e con un incaricato di un pubblico servizio. Se il mediatore asserisce l'esistenza di relazioni, tali fatti possono al più integrare la truffa, se ne ricorrono gli estremi. A ciò si aggiunge che, sempre con riferimento alla condotta di utilizzo, si richiede ora il dolo intenzionale del mediatore.

Il fatto si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica. Nella versione originaria della fattispecie (2012) si prevedeva la dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale per il mediatore o per terzi: la modifica del 2019 ha comportato un'estensione del preceitto penale, posto che l'utilità poteva anche prescindere da un valore patrimoniale (ad es. la prestazione sessuale). Tuttavia, la modifica ha quindi comportato sul punto un'*abolitio criminis* parziale.

Il denaro o l'altra utilità economica sono, nel reato base di cui al 1° co., il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all' art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

L'art. 346-bis, ult. co. c.p. prevede (già prima dell'intervento del 2024, sebbene allora non all'ult. co.) due ipotesi aggravate, con riferimento alla causa della dazione e/o della promessa, vale a dire il caso in cui il fatto sia commesso *"in relazione all'esercizio di attività giudiziarie"* ovvero in vista della remunerazione del soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio.

L'art. 346 bis, 2 co. c.p., successivo alla Legge 9 agosto 2024, n. 114 definisce la mediazione illecita come mediazione per indurre il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero uno dei soggetti indicati all'art. 322-bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Prima della Legge 9 agosto 2024 n. 114 era stata principalmente la giurisprudenza ad indicare cosa si dovesse intendere per attività di mediazione. Essa era stata ritenuta elemento imprescindibile della tipicità, in assenza della quale- ad es., quando il pubblico ufficiale corrotto si sia avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore - non è configurabile il reato di traffico di influenze.

In assenza di una disciplina sulla *lobbying*, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente e il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore e il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.

Nella struttura della fattispecie, dunque, non è più essenziale la finalizzazione dell'accordo e, pertanto, della promessa e della dazione, al compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Questa ipotesi è oggi una fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 346-bis, 4° co. c.p., congiuntamente al caso in cui *"i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie"*. Pur tuttavia, in giurisprudenza si è ritenuto, quanto alla condotta di c.d. "raccomandazione", che essa non sia incriminabile dalla norma, in quanto, se un intervento è volto ad ottenere comportamenti *contra legem* da parte di un pubblico ufficiale, si è già al di fuori dell'ambito delle raccomandazioni innocue, dato che definire mera raccomandazione un intervento prezzolato si pone in contrasto perfino con il significato attribuito normalmente al termine nel linguaggio corrente.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23, D. Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui VESTAS BLADES, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui VESTAS BLADES, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni” (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi quando la Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, potrebbe attraverso violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità potrebbe indurre i fornitori o dipendenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

2. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia delle fattispecie che devono essere commesse da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

In via preliminare, è, pertanto, opportuno delineare le nozioni di Pubblica Amministrazione ("PA"), Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio ("IPS").

Il Codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la definizione di PU e di IPS); tuttavia, nella Relazione Ministeriale relativa al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". In estrema sintesi, per PA può intendersi l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europee, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, etc.).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

A norma dell'art. 357 c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

La funzione legislativa consiste nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge, ricomprensivo, in tale ambito, sia l'attività legislativa costituzionale, sia l'attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l'attività legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); sia, infine, l'attività legislativa rilevante nell'ambito dell'ordinamento nazionale delle Istituzioni dell'Unione Europea.

È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere (ad es. membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale).

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia l'insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale. È Pubblico Ufficiale chi esercita l'attività afferente all'amministrazione della giustizia (ad es. magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.).

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

I poteri tipici riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa” possono essere classificati in: (i) potere deliberativo; (ii) potere autoritativo e (iii) potere certificativo della PA:

i. il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”; questa formula va letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrarre il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l'aggiudicazione di una gara;

ii. il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplorare tale potere;

iii. il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo notificato per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione: questi esercita, infatti, il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento dell'integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell'apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale.

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei ‘poteri’ sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettuiva caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in concreto in ragione della effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell’ambito dei processi sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”;
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei processi sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del presente Modello 231.

4. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In occasione dell’implementazione dell’attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa di VESTAS BLADES:

- le aree considerate “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati;
- le funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la Pubblica Amministrazione, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema

procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità;
- Gestione della contrattualistica e delle contenzioni;
- Gestione magazzino;
- Gestione del personale;
- Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Gestione delle tematiche ambientali;
- Gestione dei rapporti doganali.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
 - Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
 - Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell'attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di agevolazioni fiscali;
 - Gestione dei rapporti con la dogana per l'importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità:
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;

- Gestione contabilità di magazzino;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
- Gestione delle operazioni e dei rapporti infragruppo;
- Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della Società;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
- Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
- Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
- Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni.
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso:
 - Gestione dei contenziosi stragiudiziali;
 - Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
 - Gestione dei contenziosi giudiziali;
 - Gestione delle attività contrattuali;
- Gestione del magazzino:
 - Gestione del fabbisogno di acquisto;
 - Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Selezione e qualificazione dei fornitori (consulenti/valutatori per l'accreditamento fornitori) e gestione dell'anagrafica fornitori;
 - Negoziazione, stipula e gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle importazioni ed esportazioni delle merci.
- Gestione del personale:
 - Attività di ricerca, selezione e assunzione di personale;
 - Gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione degli adempimenti previdenziali e del pagamento dei contributi.

- Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro:
 - Gestione della politica aziendale di salute e sicurezza;
 - Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
 - Valutazione dei rischi;
 - Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ivi inclusa la gestione di appalta, subappalti e forniture);
 - Obblighi di comunicazione, partecipazione e consultazione;
 - Gestione emergenze;
 - Sorveglianza sanitaria;
 - Attività di formazione ed addestramento.
- Gestione delle tematiche ambientali:
 - Individuazione dei rifiuti e delle aree di provenienza;
 - Raccolta dei rifiuti;
 - Identificazione dei rifiuti provenienti da attività manutentiva degli impianti;
 - Conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento finale e/o recupero;
 - Negoziazione e stipula di accordi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
 - Gestione delle ispezioni e degli accessi per il controllo in materia ambientale.
- Gestione dei rapporti doganali:
 - Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci;
 - Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportati che operano per conto della Società;
 - Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es. spedizionieri, fornitori, etc.).

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e - in forza di apposite clausole contrattuali - i Partner commerciali e i Consulenti esterni della Società sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure interne che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- al rispetto dei principi e delle regole previsti nel presente Modello e nel Codice Etico;
- all’instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le regole previste nel presente Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti della Pubblica Amministrazione italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure e dalla prassi azienda (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la c.d. "brand image" della Società, sempre comunque nei limiti delle procedure aziendali. Le predette elargizioni - salvo quelle di modico valore - devono essere documentate in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e dei Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner commerciali e dei Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio il quale avrà l'obbligo di riferire periodicamente, mediante appositi report scritti, al

proprio superiore gerarchico e/o al Consigliere delegato relativamente all'attività prestata e di conservare tutta la documentazione e supporto della stessa;

- ciascuna attività rientrante nei processi sensibili deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente OdV eventuali situazioni di irregolarità.
- VESTAS BLADES non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, consulenti esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra i Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate; relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato pronto cassa o in natura.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, etc.) per la prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili dei processi sensibili designati;

- esame periodico dei principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

ALLEGATO 2 – REATI SOCIETARI

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

False comunicazioni sociali (art. 2621) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* ha comportato la modifica degli articoli 2621 e 2622 del Codice civile.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) dispone che *“fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*.

Il nuovo testo dell'art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), invece, dispone che *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”*.

Vengono previste pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. *“se i fatti sono di lieve entità”* (art. 2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto *“della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”*. La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle, cioè, che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Si prevede poi, ai sensi del nuovo art. 2621-ter che - ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. - il giudice debba in tal caso valutare *“in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società”*.

Le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste in relazione ai reati di falso in bilancio vengono inasprite e si stabiliscono tra 200 a 400 quote; per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.

I reati si configurano allorquando si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

La nuova formulazione della norma estende l'ambito di applicabilità della fattispecie non richiedendo più il verificarsi del danno nei confronti dei soci¹².

I soggetti attivi dei suddetti reati vengono individuati negli amministratori, nei direttori generali, nei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nei sindaci e nei liquidatori.

Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 cod. civ.)¹³

¹² In relazione alla rilevanza del cosiddetto falso estimativo, si segnala che la Giurisprudenza è piuttosto oscillante sul punto. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 33774, depositata il 30 luglio 2014 aveva evidenziato che, rispetto alle norme emanate nel 2002, la nuova legge resta "amputata" delle "valutazioni estimative" divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%. Tale scelta - osserva la Corte - determina "un ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo". "E' del tutto evidente" - scrive la Suprema Corte - "che l'adozione del riferimento ai "fatti materiali", senza alcun richiamo alle 'valutazioni'...consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi". Molto recentemente, tuttavia, la Cassazione è ritornata sul punto in senso contrario, con la sentenza del 13 novembre 2015 stabilendo che "Il riferimento ai fatti materiali quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza degli enunciati valutativi che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino i criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscutibili, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi." Sul contrasto si sono pronunciate le Sezioni Unite che, all'esito dell'udienza tenutasi il 31 marzo 2016, hanno fornito risposta affermativa affermando che è ancora punibile il "falso valutativo".

¹³ Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010 ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all'esame, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p.

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)¹⁴

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

(reinserendo peraltro la medesima fattispecie all'interno dello stesso D. Lgs. 39/2010, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001).

¹⁴ Si segnala che lo stesso provvedimento di cui alla nota 1 (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) ha modificato l'art. 2625 c.c attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione; pertanto, la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.)

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei processi sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”;
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei processi sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI SOCIETARI

In occasione dell’implementazione dell’attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate “a rischio reato”,
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l’individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1:

- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità;
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione cespiti;
- Gestione dei servizi informatici e dei dati.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità:
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione contabilità di magazzino;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell’effettiva esecuzione delle forniture;

- Gestione delle operazioni e dei rapporti infragruppo;
- Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della Società;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
- Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
- Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
- Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni.
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso:
 - Gestione dei contenziosi stragiudiziali;
 - Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
 - Gestione dei contenziosi giudiziali;
 - Gestione delle attività contrattuali;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie:
 - Gestione della governance della Società;
 - Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - Tenuta dei libri sociali;
 - Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo;
 - Identificazione delle operazioni straordinarie, negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva esecuzione degli stessi.
- Approvvigionamento di beni e servizi:
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione, stipula e gestione di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi.
- Gestione cespiti:
 - Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti.
- Gestione dei servizi informativi e dei dati:
 - Gestione degli accessi logici e fisici / sicurezza informatica;
 - Gestione hardware, software e relative licenze d'uso;
 - Utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
 - Gestione della documentazione in formato digitale;
 - Trattamento o trasmissione di dati informatici;

- Conservazione o diffusione di codici di accesso ad un sistema informatico.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure aziendali, i Destinatari del Modello, in relazione ai reati societari, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice Etico, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché al rispetto di tutte le procedure aziendali;
 - a tal fine, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- cooperare con il Collegio Sindacale, nonché con gli altri organi di controllo, ottemperando tempestivamente a ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi e ostruzionistici ovvero impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi di cui sopra;
- osservare scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge;

Inoltre, chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dalla presente Parte Speciale, è tenuto a riferirne tempestivamente all'OdV.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, etc.) per la prevenzione dei reati contro l'economia pubblica;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
- verificare l'applicazione dei seguenti standard di controllo: (i) formalizzazione delle regole comportamentali nelle seguenti aree sensibili; (ii) segregazione delle competenze; (iii) verifica dei poteri autorizzativi, (iv) tracciabilità di ogni operazione, transazione ed in genere di ogni azione, (v) segnalazione di situazioni di criticità (anomalie).

ALLEGATO 3 – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C., ART. 25-TER, LETT. S-BIS), D. LGS. 231/2001).

La presente Parte Speciale è volta a prevenire il reato corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed il reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635-bis c.c. previsti nell'ambito dei reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

Come è noto, il 13 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge Anticorruzione"), introduttiva:

- di misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- di misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati;
- del reato di corruzione tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ex Decreto, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti e precisamente al comma 1 lett. s-bis dell'art. 25-ter del Decreto.

Il reato di corruzione tra privati, previsto e punito dall'art. 2635 c.c. è stato poi ulteriormente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 che ha anche introdotto un nuovo reato nel c.c. ossia l'art. 2635-bis (istigazione alla corruzione), inserendolo anche nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Inoltre, con la Legge n. 3/2019 si è proceduto ad abrogare il quinto comma dell'art. 2635 c.c., nonché il terzo comma dell'art. 2635-bis c.c., ambedue relativi alla procedibilità dei reati in questione.

Di seguito una breve descrizione dei due reati sopra menzionati.

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

La norma in questione identifica quali soggetti attivi del reato di corruzione, ampliandone il novero rispetto alla precedente formulazione:

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona;
- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

In altri termini, i soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere i c.d. “apicali” ma anche i c.d. “sottoposti” alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori, consulenti, etc.).

Il corruttore invece può essere chiunque.

Con riferimento alle condotte tipiche – anch’esse oggetto di ampliamento rispetto alla previgente formulazione – dal lato passivo (“corrotto”) sono identificate nel:

- sollecitare o ricevere, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio o gli obblighi di fedeltà.

Dal lato attivo (“corruttore”) la condotta punita consiste nell’offrire, promettere o dare danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza etc.).

Quanto agli obblighi violati, questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, etc.).

Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del Codice civile.

A seguito della modifica normativa sono state introdotte due ulteriori modifiche alla fattispecie tipica di corruzione tra privati. In particolare, ai fini della configurabilità del reato, da un lato è stato eliminato il riferimento al “*documento della società*”, ossia il danno patito dalla Società, con la conseguenza che il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi da parte del “corrotto”; e dall’altro, è stato invece introdotto il riferimento all’indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità non dovuti) in cambio della violazione degli obblighi di ufficio.

Ulteriore elemento che merita una specificazione è la condotta di sollecitazione al pagamento o dazione che si aggiunge alla condotta tipica della ricezione. La conseguenza è che vi è un’anticipazione della soglia della rilevanza penale in quanto il reato è configurabile anche con la semplice sollecitazione per ricevere denaro o altra utilità non dovuti.

L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del delitto di corruzione tra privati è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica; pertanto, non è necessario che i protagonisti del *pactum sceleris* siano animati da un fine specifico.

Si segnala, infine che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'Ente cui appartiene il "corrittore" ossia chi offre, promette, dà denaro o altra utilità.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione o prometta la corresponsione di denaro o di omaggi al referente di un'altra società al fine di influenzare il soggetto responsabile dell'approvvigionamento di prodotti e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, all'acquisto dei prodotti della Società rispetto ad altre aziende concorrenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Sotto il profilo attivo è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo, al fine di compiere o omettere atti in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta non sia accettata.

Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie criminose la procedibilità è subordinata alla querela della persona offesa.

Anche in tal caso giova segnalare che ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene "l'istigatore" ossia chi offre o prometta denaro o altre utilità non dovuti.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente/rappresentante della Società offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti al rappresentante di una società privata, affinché in violazione dell'obbligo di richiedere più preventivi nella selezione di un fornitore, scelga direttamente la Società, e tale proposta non venga accettata.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei processi sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”;
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei processi sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del presente Modello 231.

3. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI SOCIETARI

In occasione dell’implementazione dell’attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate “a rischio reato”,
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l’individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1:

- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità;
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione del magazzino;
- Gestione del personale;
- Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Gestione delle tematiche ambientali;
- Gestione dei rapporti doganali.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità:
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione contabilità di magazzino;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle operazioni e dei rapporti infragruppo;
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della Società;
 - Gestione incassi e pagamenti;
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni.
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso:
 - Gestione dei contenziosi stragiudiziali;
 - Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
 - Gestione dei contenziosi giudiziali;
 - Gestione delle attività contrattuali;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie:
 - Gestione della governance della Società;
 - Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - Tenuta dei libri sociali;
 - Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo;
 - Identificazione delle operazioni straordinarie, negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva esecuzione degli stessi.
- Approvvigionamento di beni e servizi:
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione, stipula e gestione di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi.

- Gestione del magazzino:
 - Gestione del fabbisogno di acquisto;
 - Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Selezione e qualificazione dei fornitori (consulenti/valutatori per l'accreditamento fornitori) e gestione dell'anagrafica fornitori;
 - Negoziazione, stipula e gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle importazioni ed esportazioni delle merci.
- Gestione del personale:
 - Attività di ricerca, selezione e assunzione di personale;
 - Gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione degli adempimenti previdenziali e del pagamento dei contributi.
- Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro:
 - Gestione della politica aziendale di salute e sicurezza;
 - Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
 - Valutazione dei rischi;
 - Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ivi inclusa la gestione di appalta, subappalti e forniture);
 - Obblighi di comunicazione, partecipazione e consultazione;
 - Gestione emergenze;
 - Sorveglianza sanitaria;
 - Attività di formazione ed addestramento.
- Gestione delle tematiche ambientali:
 - Individuazione dei rifiuti e delle aree di provenienza;
 - Raccolta dei rifiuti;
 - Identificazione dei rifiuti provenienti da attività manutentiva degli impianti;
 - Conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento finale e/o recupero;
 - Negoziazione e stipula di accordi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;

- Gestione delle ispezioni e degli accessi per il controllo in materia ambientale.
- Gestione dei rapporti doganali:
 - Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci;
 - Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportati che operano per conto della Società;
 - Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es. spedizionieri, fornitori, etc.).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure aziendali, i Destinatari del Modello, in relazione ai reati di corruzione tra privati, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice Etico, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché al rispetto di tutte le procedure aziendali;
a tal fine, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- cooperare con il Collegio Sindacale, nonché con gli altri organi di controllo, ottemperando tempestivamente a ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi e ostruzionistici ovvero impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi di cui sopra;
- osservare scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge;

Inoltre, chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dalla presente Parte Speciale, è tenuto a riferirne tempestivamente all’OdV.

5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati di corruzione tra privati, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale sono i seguenti:

- monitoraggio sull’efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, etc.) per la prevenzione dei reati contro l’economia pubblica;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
- verificare l'applicazione dei seguenti standard di controllo: (i) formalizzazione delle regole comportamentali nelle seguenti aree sensibili; (ii) segregazione delle competenze; (iii) verifica dei poteri autorizzativi, (iv) tracciabilità di ogni operazione, transazione ed in genere di ogni azione, (v) segnalazione di situazioni di criticità (anomalie).

ALLEGATO 4 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 24-ter è stato introdotto, nel D. Lgs. 231/2001, dall'art. 2, comma 29, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (il cd. "pacchetto sicurezza"), ed eleva i delitti riconducibili alla macrocategoria della criminalità organizzata a reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

Nel dettaglio, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** finalizzata:
 - alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - alla tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. 286/1998).
- **Associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);**
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);**
- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);**
- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.** (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); **delitti commessi al fine di agevolare l'attività della associazioni previste dall'art. 416-bis c.p.;**
- **Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990).**

In relazione alla commissione di tali reati, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria dal 400 a 1.000 quote.

Sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote sono previste per i delitti di cui:

- all'art. 416 c.p., ad esclusione del comma 6;
- agli artt. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p., relativi alla illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, l. 110/1975.

Per tutti i delitti sinora indicati, si applica all'Ente una delle misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Si applica, infine, la sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, di cui all'art. 16, comma 3, del Decreto, quando l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di commettere i reati suindicati.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei processi sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”;
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei processi sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del presente Modello 231.

3. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

In occasione dell’implementazione dell’attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate “a rischio reato”,
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l’individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità;
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso;
- Gestione del magazzino;
- Gestione del personale;
- Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Gestione delle tematiche ambientali;
- Gestione dei rapporti doganali.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
 - Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
 - Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell’attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di agevolazioni fiscali;
 - Gestione dei rapporti con la dogana per l’importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità:
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione contabilità di magazzino;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell’effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle operazioni e dei rapporti infragruppo;
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della Società;
 - Gestione incassi e pagamenti;
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell’invio telematico delle dichiarazioni.
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso:

- Gestione dei contenziosi stragiudiziali;
- Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all’andamento del procedimento;
- Gestione dei contenziosi giudiziali;
- Gestione delle attività contrattuali;
- Gestione del magazzino:
 - Gestione del fabbisogno di acquisto;
 - Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Selezione e qualificazione dei fornitori (consulenti/valutatori per l’accreditamento fornitori) e gestione dell’anagrafica fornitori;
 - Negoziazione, stipula e gestione dei contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell’effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle importazioni ed esportazioni delle merci.
- Gestione del personale:
 - Attività di ricerca, selezione e assunzione di personale;
 - Gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione degli adempimenti previdenziali e del pagamento dei contributi.
- Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro:
 - Gestione della politica aziendale di salute e sicurezza;
 - Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
 - Valutazione dei rischi;
 - Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ivi inclusa la gestione di appalto, subappalti e forniture);
 - Obblighi di comunicazione, partecipazione e consultazione;
 - Gestione emergenze;
 - Sorveglianza sanitaria;
 - Attività di formazione ed addestramento.
- Gestione delle tematiche ambientali:
 - Individuazione dei rifiuti e delle aree di provenienza;

- Raccolta dei rifiuti;
- Identificazione dei rifiuti provenienti da attività manutentiva degli impianti;
- Conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento finale e/o recupero;
- Negoziazione e stipula di accordi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
- Gestione delle ispezioni e degli accessi per il controllo in materia ambientale.
- Gestione dei rapporti doganali:
 - Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci;
 - Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportati che operano per conto della Società;
 - Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es. spedizionieri, fornitori, etc.).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili in cui si articolano le aree a rischio reato individuate, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati di criminalità organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il lavoratore è in ogni caso tenuto ad informare l’autorità di polizia.

È, inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di VESTAS BLADES siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” nell’aree “a rischio reato” indicate;
- nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione all’attuazione degli

adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di criminalità organizzata, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, etc.) per la prevenzione dei reati contro l'economia pubblica;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
- verificare l'applicazione dei seguenti standard di controllo: (i) formalizzazione delle regole comportamentali nelle seguenti aree sensibili; (ii) segregazione delle competenze; (iii) verifica dei poteri autorizzativi, (iv) tracciabilità di ogni operazione, transazione ed in genere di ogni azione, (v) segnalazione di situazioni di criticità (anomalie).

ALLEGATO 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES E ALL'ART. 25 OCTIES.1. DEL D. LGS. N. 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 23, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, successivamente modificato dalla L. n. 186/2014. Il testo delle fattispecie dallo stesso previste è stato modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Inoltre, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre cose, inserito l'art. 25-octies.1 tra le fattispecie di reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 recante “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 105/2023) ha modificato l'art. 25-octies 1 del D. Lgs. 231/2001, inserendo all'interno dello stesso il reato di “Trasferimento fraudolento di valori”, di cui all'art. 512-bis c.p., così come aggiornato con D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.”

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuta, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del

possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto¹⁵.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte attività aziendali e a più livelli organizzativi¹⁶.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato¹⁷.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l’immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l’eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;

¹⁵ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

¹⁶ Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti.

¹⁷ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori delle vendite e amministrativo-finanziario

- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l’attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la remissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto¹⁸.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

¹⁸ I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono “il denaro, i beni e le altre utilità”. Tali beni devono provenire dalla commissione di un “delitto non colposo”.

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di “impiegare, sostituire e trasferire”. In linea generale, il concetto di “impiego” allude a qualsiasi forma di reimmissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di “sostituzione” e “trasferimento” sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l’identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l’impossibilità o anche soltanto un ritardo nell’identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un'utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall'attività illecita, al fine di realizzare il reato di auto-riciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l'utilizzo di fondi illeciti, l'Ente acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all'esercizio della propria attività di business.

* * *

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre cose, inserito l'art. 25-octies.1 tra le fattispecie di reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 recante “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai

contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

La norma prevede tre autonome e diverse forme di abuso:

- a) l'utilizzo indebito, cioè senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri; con riguardo a tale fattispecie si sottolinea che (i) il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che il soggetto agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare; (ii) l'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;
- b) la falsificazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Occorre inoltre rilevare che tale reato non si configura nel caso in cui un dipendente utilizza una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli, posto che, in tal caso, il soggetto agente è titolare della stessa in considerazione del possesso della stessa e del relativo PIN, e ne può disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società (*Cass. II, n. 7910/2017*).

In dottrina e giurisprudenza si ritiene che i delitti previsti dalla norma in commento si caratterizzino per la plurioffensività in quanto lesivi non solo del patrimonio individuale, ma anche di interessi afferenti alla categoria dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica (cfr. *Cass. I, n. 11937/2006; Cass. VI, n. 29821/2012*).

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fintiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240 c.p.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Considerato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Si precisa che il delitto è integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto (cfr. *Cass. pen., Sez. II, Sentenza n. 28300 del 28 giugno 2019*).

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui all'art. 512-bis c.p. la nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima, così come l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Una specifica modalità di frode informatica è anche quella denominata phishing, che consiste in un fenomeno di ingegneria sociale volto al furto d'identità che trae origine dall'invio casuale di messaggi di posta elettronica (e-mail) che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari (tecnica denominata "spamming"). Sul tema, la Cassazione è intervenuta con riferimento al caso di false comunicazioni, richiedenti con l'inganno la cessione di dati personali, da parte di un sito clone di Poste Italiane. In quest'occasione, la Corte ha affermato il principio secondo il quale «integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto» (C., Sez. II, 24.2.2011).

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei processi sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei processi sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 OCTIES E 25 OCTIES 1

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate "a rischio reato",
- nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

➤ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità;
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione del magazzino;
- Gestione cespiti;
- Gestione dei servizi informativi e dei dati;
- Gestione dei rapporti doganali.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
 - Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
 - Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell'attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di agevolazioni fiscali;
 - Gestione dei rapporti con la dogana per l'importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità:

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione contabilità fornitori;
- Gestione contabilità cespiti;
- Gestione contabilità di magazzino;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
- Gestione delle operazioni e dei rapporti infragruppo;
- Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della Società;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
- Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
- Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
- Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni.
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso:
 - Gestione dei contenziosi stragiudiziali;
 - Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
 - Gestione dei contenziosi giudiziali;
 - Gestione delle attività contrattuali;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie:
 - Gestione della governance della Società;
 - Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - Tenuta dei libri sociali;
 - Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo;
 - Identificazione delle operazioni straordinarie, negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva esecuzione degli stessi.
- Approvvigionamento di beni e servizi:
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione, stipula e gestione di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi.
- Gestione del magazzino:
 - Gestione del fabbisogno di acquisto;

- Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni, lavori e servizi;
- Selezione e qualificazione dei fornitori (consulenti/valutatori per l'accreditamento fornitori) e gestione dell'anagrafica fornitori;
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
- Gestione delle importazioni ed esportazioni delle merci.
- Gestione cespiti:
 - Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti.
- Gestione dei servizi informativi e dei dati:
 - Gestione degli accessi logici e fisici / sicurezza informatica;
 - Gestione hardware, software e relative licenze d'uso;
 - Utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
 - Gestione della documentazione in formato digitale;
 - Trattamento o trasmissione di dati informatici;
 - Conservazione o diffusione di codici di accesso ad un sistema informatico.
- Gestione dei rapporti doganali:
 - Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci;
 - Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportati che operano per conto della Società;
 - Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es. spedizionieri, fornitori, etc.).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nelle procedure aziendali esistenti:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- astenersi dal porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme di comportamento di cui al Codice Etico;

- astenersi dal porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- astenersi dall’intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- astenersi dall’utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- custodire in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai sensi di legge;
- verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle riconciliazioni bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della funzione competente;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;
- effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l’emissione ed il rimborso di finanziamenti, etc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i destinatari del presente Modello non devono perseguire finalità difformi da quelle per le quali vengono messi a disposizione strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio nell’utilizzo utilizzo delle carte di credito aziendali per trasferte e spese di rappresentanza, devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle rispettive procedure aziendali);
- nella fase di rendicontazione delle spese sostenute, i destinatari devono imputare le spese alle relative attività lavorative a cui si riferiscono.

5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell’OdV concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai reati di cui agli artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito:

- monitoraggio dell’efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati individuati al precedente paragrafo 1;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili dei processi sensibili designati;
- esame periodico dei principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

ALLEGATO 6 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

La Legge n. 23/2009 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis.1, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impeditimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrono gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale condotta penalmente rilevante può essere commessa da chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali e esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Poiché possa ravisarsi tale documento non basta che abbiano subito i danni le singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in genere, considerata sul piano nazionale e il dolo richiesto dalla norma è quello generico consistente nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza della contraffazione o alterazione dei nomi, marchi e segni distintivi; è necessaria altresì la volontà del documento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00”.

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricoprire chiunque svolga attività “produttive”, purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede ed alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un completamento dell'alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica

normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

Il reato si configura qualora, ad esempio, beni posti in commercio a causa della carenza qualitativa/quantitativa possano qualificarsi come 'non genuini': prodotti in cattivo stato di conservazione o contenenti residui di sostanze indesiderate, oltre i limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00”.

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel “porre in vendita” ovvero nel “mettere altrimenti in circolazione” prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Si tratta di una fattispecie recentemente introdotta del Codice Penale e che prevede che risponde del reato di cui in esame chiunque, salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 del c.p. (rispettivamente “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” e “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”), potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Per completezza, si segnala che i reati contro l'economia pubblica, indicati nell'art. 25 bis 1 del Decreto, comprendono altresì gli Artt. 517-quater c.p., "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" e 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il D. Lgs. 10 febbraio del 2005, n. 30 include nell'espressione proprietà industriale anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che:

- con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica e la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata;
- con riferimento alla denominazione di origine le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area geografica delimitata.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguitamento del fine di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato si realizza mediante la contraffazione di etichette indicanti l'origine dei prodotti alimentari.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;

- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI DI CUI ALL’ART. 25-BIS.1

In occasione dell’implementazione dell’attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate “a rischio reato”,
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l’individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione del magazzino.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- d) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
- Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell’attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- Richieste di agevolazioni fiscali;
- Gestione dei rapporti con la dogana per l’importazione o esportazione dei prodotti.

- Gestione del magazzino:
 - Gestione del fabbisogno di acquisto;
 - Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Selezione e qualificazione dei fornitori (consulenti/valutatori per l'accreditamento fornitori) e gestione dell'anagrafica fornitori;
 - Negoziazione, stipula e gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle importazioni ed esportazioni delle merci.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai processi sensibili, oltre alle regole cui al presente Modello i Destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni del Gruppo Vestas, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- b) il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
- c) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- d) in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *bis.1* del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- i. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- ii. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dei segni distintivi ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere i terzi in genere.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti contro l'Industria e il Commercio, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e dei sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'Industria e il Commercio;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/2001;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parte Generale, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati previsti dalla presente Parte Speciale in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

ALLEGATO 7 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D. Lgs. n. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso¹⁹.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta

¹⁹ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

“È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”

1.1 PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«Datore di lavoro»: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

«Dirigente»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«Preposto»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

«Lavoratore»: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta

la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni²⁰;

«Medico competente»: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008²¹, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008²², facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;

²⁰ Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 in tema di “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196

²¹ Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente: 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica; 2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro; 3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni; 4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

²² Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi: 1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008²³, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

«Sorveglianza sanitaria»: Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

«Valutazione dei rischi»: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«Modello di organizzazione e di gestione»: Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

1.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO, AI PREPOSTI E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

²³ Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - (i) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - (ii) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

1.3 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

L'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede quali obblighi non delegabili del Datore di Lavoro:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 81/2008;
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente sono:

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - (i) predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - (ii) necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - (iii) atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività²⁴;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

²⁴ Disposizione inserita dall'art. 13, comma 1, lett. d-bis), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

Il Datore di Lavoro fornisce, inoltre, al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- (i) la natura dei rischi;
- (ii) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- (iii) i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
- (iv) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito “SPP”) all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione²⁵ deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Infine, Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D. Lgs. 81/2008, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

1.4 OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

²⁵ Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti²⁶;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate²⁷;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.

1.5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

²⁶ Disposizione così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. d-ter), n. 1), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

²⁷ Disposizione inserita dall'art. 13, comma 1, lett. d-ter), n. 2), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

1.6 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, il sistema garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui membri sono stati individuati sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

La Società si avvale di Medici competenti esterni, anch'essi individuati sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge, i cui rapporti sono debitamente contrattualizzati.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei processi sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo **REATTI DI RISCHIO DI COMMISSIONE**. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a. le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b. i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3. I PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate "a rischio reato",
- nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratoriale, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
 - Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell'attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- Richieste di agevolazioni fiscali;
- Gestione dei rapporti con la dogana per l'importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:
 - Gestione della politica aziendale di salute e sicurezza;
 - Rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
 - Valutazione dei rischi;
 - Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ivi inclusa la gestione di appalti, subappalti e forniture);
 - Obblighi di comunicazione, partecipazione e consultazione;
 - Gestione emergenze;
 - Sorveglianza sanitaria;
 - Attività di formazione ed addestramento.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed in particolare al D.Lgs. 81/2008;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'OdV eventuali azioni poste in essere violazione a quanto previsto dal Modello.

Inoltre, nella gestione del personale riguardante tutti i dipendenti della Società è necessario provvedere in maniera costante e continuativa e al fine di gestire in maniera più efficiente e nel rispetto della normativa vigente:

- alla formazione del personale;
- all'implementazione normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- all'implementazione degli aspetti disciplinari,

ed in particolare:

- a legare la valutazione del rischio ai mansionari.

Inoltre, dato l'elevato livello di rischio inherente, potrebbe prevedersi che la riunione da tenersi ai sensi dell'Art. 35 del D. Lgs 81/2008 possa essere tenuta anche semestralmente.

Nella gestione del sistema di prevenzione e protezione riguardante l'attività condotta dalla Società è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

- istituire il servizio di prevenzione e protezione,
- designare il direttore responsabile ed i sorveglianti designare il medico competente cui affidare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;
- adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.
- progettare e realizzare gli interventi operativi e manutentivi nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e certificare il loro assolvimento;
- adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
- assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Particolare attenzione deve essere, inoltre, posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse in tutti i cicli produttivi nel rispetto di quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi e dal medico competente.

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate il Datore di Lavoro, oppure il Dirigente o il Preposto allo scopo delegato deve procedere:

- alla formazione ed informazione dei lavoratori in merito ai rischi connessi all'attività d'impresa, ai rischi specifici a cui sono esposti a causa dell'attività lavorativa svolta, alle procedure che riguardano il pronto soccorso e le procedure di evacuazione in caso di pericolo;
- all'impiego di personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.);
- a fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta;
- a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
- ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Infine, per quanto riguarda la gestione di Appalti di lavori, forniture e servizi, i Destinatari devono:

- garantire l'osservanza della normativa di legge nell'affidamento del contratto, prevedendo la stipula dello stesso solo con i soggetti in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti nella normativa;
- valutare in fase di definizione dell'oggetto contrattuale la normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
- garantire in fase di esecuzione dei lavori il coordinamento e la cooperazione con il datore di lavoro dell'appaltatore per l'assolvimento degli obblighi previsti nel piano di sicurezza;
- verificare nella fase di gestione del contratto che per le risorse impiegate dall'appaltatore siano stati assolti da parte di quest'ultimo tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa previdenziale, assicurativa e assistenziale.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati per la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono i seguenti:

- monitoraggio sul sistema dei protocolli (procedure, deleghe, procure, ecc.) per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

ALLEGATO 8 – REATI AMBIENTALI, DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO - I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES DEL D. LGS. 231/2001

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio. Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel Decreto l'art. 25-undecies, da ultimo modificato dalla Legge n. 68/2015.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o*

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

4. esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Si tratta di un reato di evento a forma libera che punisce ogni condotta – anche omissiva in caso di sussistenza di una posizione di garanzia – che abbia cagionato un disastro ambientale.

La nozione di disastro si declina diversamente in base ai tre possibili eventi descritti dalla norma. Nelle ipotesi alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (nn. 1 e 2), per disastro si intende un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; mentre con riferimento all'offesa alla pubblica incolumità (n. 3), il disastro è ravvisabile in un evento atto a provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Il reato è punito anche se commesso a titolo di colpa ai sensi del seguente art. 452-quinquies c.p.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10 mila a 50 mila euro chi *“abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività”*.

La pena è aumentata se da queste attività deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo o dell'ecosistema. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-sexies, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;
- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-bis c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;
- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell’ambiente.

L'aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D. Lgs. n. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

”1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.*

(...)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.*

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 e in ragione dell'attività della Società rilevano, in astratto, le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 5 e 6.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse sono tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

“(…)

4. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formuario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formuario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

(...)"

L'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dal D. Lgs. 116/2020, contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

1.1. I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES DEL D. LGS. 231/2001

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022, n. 68, la Legge 09/03/2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale²⁸”.

Tale Legge opera una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, l'art. 3 della Legge 09/03/2022, n. 22 ha introdotto all'interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies

²⁸ L'articolo 2 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004) stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136) dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici territoriali interessati o sottoposti a tutela dai piani paesaggistici e altre aree tutelate per legge (come ad esempio territori costieri, fiumi, torrenti, ghiacciai, parchi, foreste e boschi - art. 142).

“Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote²⁹;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote³⁰;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote³¹;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote³²;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote³³;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote³⁴;

²⁹ **Furto di beni culturali (art. 518-bis. c.p.):** “*Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

³⁰ **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter. c.p.):** “*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

³¹ **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater. c.p.):** “*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

³² **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies. c.p.):** “*Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.

³³ **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies. c.p.):** “*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*

- 1) *chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) *chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) *l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*

³⁴ **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.):** “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.*

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote³⁵;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote³⁶;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote³⁷.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, l'art. 3 della Legge 09/03/2022, n. 22 ha introdotto all'interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-duodecies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

³⁵ **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.):** “Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

³⁶ **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies. c.p.):** “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

³⁷ **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies. c.p.):** “È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote³⁸;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote³⁹.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

* * *

La Legge n. 22/2022 ha introdotto nel Codice penale (Titolo VII-bis) e nel D. Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato, la maggior parte delle quali è tesa a rafforzare la tutela dei beni culturali.

Due dei nuovi articoli riguardano anche i beni paesaggistici.

Reati come il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'importazione e l'esportazione illecita di beni culturali riguarderanno prevalentemente enti la cui attività implica la gestione di beni culturali. Conseguentemente ai fini della compliance 231 avranno una portata limitata a specifici settori che trattano beni culturali.

Al contrario, reati come distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o devastazione di beni paesaggistici possono potenzialmente riguardare tutti quegli enti le cui attività, quali ad esempio la ristrutturazione o la manutenzione di immobili aventi valore storico o la costruzione di impianti in aree qualificate come bellezze panoramiche, possono riguardare beni paesaggistici.

La Legge n. 22/2022 non ha introdotto l'ipotesi di responsabilità colposa per i reati relativi ai beni paesaggistici, i quali possono essere quindi integrati solo a titolo doloso, compreso il dolo "eventuale" (non la volontarietà dell'evento criminoso ma l'accettazione della possibilità del suo verificarsi).

Può ipotizzarsi che i reati paesaggistici possano concorrere con i reati ambientali (ad esempio art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale e 452-quater c.p. Disastro ambientale) qualora ad esempio l'inquinamento si realizzzi a danno di luoghi considerati di interesse paesaggistico.

Secondo la giurisprudenza⁴⁰ la compromissione dei valori del paesaggio può essere realizzata, non solo con attività urbanistico-edilizie, ma con qualunque attività intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.

³⁸ **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies. c.p.):** "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

³⁹ **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies. c.p.):** "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni".

⁴⁰ Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18/09/2018) 16-11-2018, n. 51858.

Le condotte potenzialmente rilevanti sono, tra le altre, quelle che cagionano danni ai beni paesaggistici a seguito di interventi edili privi di titolo, non autorizzato taglio di alberi, installazione di cartellonistica, scarico o sversamento di prodotti inquinanti nei mari vicino alle coste, nei fiumi o nei laghi, abbandono di rifiuti e materiali di risulta.

È dunque importante rilevare che questa norma non riguarda soltanto quegli enti che si occupano e gestiscono beni culturali, ma gli enti che trattano sostanze potenzialmente inquinanti nei pressi di beni paesaggistici o che installano manufatti a potenziale impatto paesaggistico.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi 1 e 1.1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI"

In occasione dell'implementazione dell'attività di risk mapping, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di VESTAS BLADES:

- le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui ai paragrafi 1 e 1.1 che precedono;
- nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- le funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati ai paragrafi 1 e 1.1, che precedono:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione delle tematiche ambientali.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
 - Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
 - Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell'attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di agevolazioni fiscali;
 - Gestione dei rapporti con la dogana per l'importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:
 - Gestione della politica aziendale di salute e sicurezza;
 - Rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
 - Valutazione dei rischi;
 - Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ivi inclusa la gestione di appalti, subappalti e forniture);
 - Obblighi di comunicazione, partecipazione e consultazione;
 - Gestione emergenze;
 - Sorveglianza sanitaria;
 - Attività di formazione ed addestramento.
- Gestione delle tematiche ambientali:
 - Individuazione dei rifiuti e delle aree di provenienza;
 - Raccolta dei rifiuti;
 - Identificazione dei rifiuti provenienti da attività manutentiva degli impianti;
 - Conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento finale e/o recupero;

- Negoziazione e stipula di accordi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
- Gestione delle ispezioni e degli accessi per il controllo in materia ambientale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La gestione dell'ambiente è una tematica che va affrontata e presidiata in maniera costante e continuativa, al fine di gestirla nella maniera più efficiente possibile, assicurando e garantendo il rispetto della normativa vigente.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- individuare e classificare i rifiuti in modo non conforme alla vigente normativa per finalità illecite;
- omettere la raccolta dei rifiuti secondo le prescrizioni normative per finalità illecite;
- fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti per finalità illecite;
- effettuare scarichi in mare di sostanze nocive per finalità illecite;
- ridurre i costi di produzione limitando in particolare gli investimenti nella salvaguardia ambientale;
- effettuare spedizioni o trasporto di rifiuti utilizzando trasportatori, recuperatori o smaltitori non autorizzati;
- violare gli obblighi di tenuta dei libri obbligatori ai sensi dell'articolo 258 del D.lgs. 152/06;
- sottoscrivere documenti non veritieri;
- omettere l'iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 260-bis del D.lgs. 152/06;
- omettere la compilazione, ovvero alterarne il contenuto, della scheda "Sistri" per finalità illecite;
- distruggere specie animali e vegetali selvatiche protette per finalità illecite;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra occorre:

- operare nel rispetto dei poteri, responsabilità, poteri di firma ed intervento in base a soglie predefinite;
- svolgere periodicamente riunioni interne con i vertici aziendali per discutere le tematiche relative all'ambiente e alla sicurezza sul lavoro;
- svolgere periodicamente riunioni con il personale al fine di sensibilizzare tutti sulle tematiche dell'ambiente e della sicurezza;
- verificare e tracciare ogni transazione ai sensi delle procedure interne esistenti e della normativa di riferimento;
- svolgere periodicamente le verifiche circa la conformità della gestione per l'ambiente con la normativa vigente.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai reati ambientali, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati ambientali;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili dei processi sensibili designati;
- esame periodico dei principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

ALLEGATO 9 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche con Legge n. 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi “in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno” del lavoratore;
2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque “utilizza, assume o impiega” lavoratori, anche laddove tale “utilizzo, assunzione o impiego” avvenga attraverso l’attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di “sfruttamento” del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell’utilizzo dell’inciso “assume”), ma, in considerazione dei termini “utilizza” e “impiega”, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l’assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” possano coesistere.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di “sfruttamento” e di approfittamento dello “stato di bisogno” del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull’orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L’accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l’approfittamento, da parte dell’autore del reato, dello “stato di bisogno” dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”. Il reato-presupposto, richiamato dall’art. 25-*duodecies* d. lgs. cit., è quello di cui all’art. 22, comma 12-*bis*, d. lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Tale comma, introdotto dall’art. 1 d. lgs. 109/2012, si staglia alla stregua di una *circostanza aggravante* rispetto alla fattispecie-base di reato prevista dal precedente comma 12. Quest’ultimo punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato. Il comma 12-*bis* stabilisce un aumento delle pene da un terzo alla metà, quando il fatto, previsto dal comma 12, riguarda più di tre lavoratori occupati, ovvero quando i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa o, infine, quando i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-*bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

L’ente, dunque, risponde solo nel caso di commissione di una o più delle ipotesi aggravate, previste dal citato comma 12-*bis*. La sanzione pecuniaria prevista va da cento e duecento quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell’ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”;
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

3. LE AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO REATO” E LE ATTIVITÀ “SENSIBILI”

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di VESTAS BLADES:

- le aree considerate “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui ai paragrafi 1 e 2;
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- le funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di criminalità organizzata sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;

➤ in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1:

- Gestione del personale

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione del personale:
 - Attività di ricerca, selezione e assunzione di personale;
 - Gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione degli adempimenti previdenziali e del pagamento dei contributi.

4. REGOLE COMPORTAMENTALI E DI ATTUAZIONE

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
4. rispettare il Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello;
5. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
6. utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D. Lgs. 231/2001 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stesso è tenuto a:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/2001;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parte Generale, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati previsti dalla presente Parte Speciale in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

ALLEGATO 10 – REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.lgs. 231/2001

La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. La norma è stata in seguito modificata per effetto del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (SICUREZZA CIBERNETICA), convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 e, da ultimo, per effetto della Legge 28 giugno 2024, n. 90 in tema di “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”. L’attuale formulazione dell’art. 24-bis stabilisce:

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- a) i reati propriamente informatici;
- b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

Con riferimento alla prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/ modalità di realizzazione della condotta

(condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico)

Per 'sistema informatico/telematico' si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche (Cass. Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n.3067). Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente.

ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve avere di mira nel compiere la condotta delittuosa: es. fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti alla categoria sub a).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, etc) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni⁴¹.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso⁴²:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. *sniffing* mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)⁴³

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni⁴⁴.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

⁴¹ Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».

⁴² Alinea così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:».

⁴³ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

⁴⁴ Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired e wireless.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Società, alteri dati informatici particolarmente rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva di una impresa concorrente, accedendo al relativo sistema informatico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte durante una ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.3.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635-bis c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635-quater c.p.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)⁴⁵

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164⁴⁶.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater⁴⁷.

⁴⁵ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici»

⁴⁶ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.».

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.»

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società effettui un attacco di social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di un competitor.

Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)⁴⁸

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.⁴⁹

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di cracking, hacking, spoofing per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier di registrazione/negoziazione dei prodotti di un competitor.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 429, 3 comma, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

* * *

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata sub b) - i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici - parimenti possono individuarsi una serie di elementi comuni:

⁴⁸ Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 2, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico»

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.»

- i) definizione di 'documento informatico': qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria).
- ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la "fede pubblica", vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.
- iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/ manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd 'falsità materiale') ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica).
- iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi).

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, deve, preliminarmente, segnalarsi che i dipendenti della Società non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza i reati di falso in precedenza indicati, sono astrattamente configurabili ai fini di cui al Decreto solo nell'ipotesi in cui il dipendente/soggetto riferibile alla Società sia imputato di concorso esterno nei reati eventualmente commessi da coloro i quali dispongono della qualifica soggettiva prima detta.

Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi il dipendente/soggetto riferibile alla Società contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o omissioni l'alterazione/ modifica/ contraffazione/ formazione/ simulazione dei documenti informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Si veda quanto riportato nel punto precedente con la differenza che, in questo caso, il concorso deve accedere ad una condotta posta in essere dall'esercente una professione sanitaria (es. infermiere, medico, ecc.) o forense (es., avvocato).

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

In via esemplificativa, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Società alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

A titolo esemplificativo tale fattispecie potrebbe trovare applicazione nel caso in cui un dipendente della Società, dichiari, per via telematica, che la Società ha adempiuto a determinati obblighi di legge al fine di ricevere un finanziamento.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

A titolo di esempio, un dipendente della Società potrebbe alterare il dossier da inviare al Ministero per la registrazione di un prodotto al fine della commercializzazione.

- Articolo 485 Codice penale (Falsità in scrittura privata)⁵⁰
- Articolo 486 Codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)⁵¹

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

⁵⁰ Articolo abrogato dall'art. 1 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «[I]. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.*

⁵¹ Articolo abrogato dall'art. 1 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «[I]. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.*

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici⁵².

Per le modalità esemplificative di questi reati valgano le considerazioni prima espresse con riferimento ai reati commessi dai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo⁵³.

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società utilizzi documenti informatici falsi, senza aver concorso a falsificare il documento, per procurare un vantaggio alla Società.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.⁵⁴⁵⁵

A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi in cui, il dipendente della Società acceda in un sistema informatico altrui e distrugga quali un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Queste fattispecie sono definitorie ai fini della eventuale estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso.

⁵² Articolo sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private*»

⁵³ Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 2 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «*Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*».

⁵⁴ Comma sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute*».

⁵⁵ Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 2 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «*Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*».

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Si segnala inoltre che in data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto-legge n. 105/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" ed entrato in vigore il 22 settembre 2019. In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato.

I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rientrano, pertanto, soggetti pubblici e privati, operanti in settori quali l'energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di conversione in legge del Decreto.

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti:

- fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza;
- ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

All'ente privato, responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si applica, invece, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, l'effettiva rilevanza dell'estensione della responsabilità da reato degli enti disposta dalla Legge dipenderà da quali soggetti saranno individuati come destinatari della nuova disciplina e che, pertanto, rientrano nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, la cui istituzione è demandata ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

In data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 131/2020, il primo dei decreti attuativi del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di seguito, il “Perimetro”) introdotto dal Decreto-legge 105/2019.

Scopo del DPCM, entrato in vigore il 5 novembre 2020, è quello di stabilire i parametri con cui sono individuati dalle autorità preposte i soggetti pubblici e privati che rientrano all’interno del Perimetro, i quali svolgono funzioni o prestano servizi essenziali per lo Stato

L’articolo 2 del DPCM identifica così tali soggetti:

➤ un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, laddove l’ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti;

➤ un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, laddove ponga in essere: attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica azionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

Successivamente, all’articolo 3 vengono individuati i settori a cui appartengono i soggetti ricompresi nel Perimetro: a) interno; b) difesa; c) spazio e aerospazio; d) energia; e) telecomunicazioni; f) economia e finanza; g) trasporti; h) servizi digitali; i) tecnologie critiche; l) enti previdenziali/lavoro.

Per l’individuazione e l’elencazione effettiva dei soggetti rientranti nel Perimetro appartenenti ai suddetti settori, l’articolo 4 prevede che tale attività di individuazione venga svolta dalla specifica Amministrazione pubblica competente per singolo settore (individuata al comma 2 dell’articolo 3). In particolare, le amministrazioni a cui è richiesta l’attività di individuazione dei soggetti rientranti nel Perimetro, sono tenute innanzitutto a identificare le funzioni e i servizi essenziali erogati da ciascun soggetto (nel proprio settore di competenza) dipendenti da i) reti ii) sistemi informativi e iii) sistemi informatici la cui interruzione o compromissione possano arrecare pregiudizio alla sicurezza nazionale. Una volta individuati i soggetti, le amministrazioni dovranno anche valutare gli effetti negativi dell’interruzione della funzione o del servizio essenziale e della compromissione, in termini di perdita di disponibilità, integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni.

In attesa, pertanto, di tale delle specifiche disposizioni emanate dalla Amministrazioni, il presente reato non è stato considerato ai fini dell’assessment che allo stato non appare rilevante per VESTAS BLADES.

2. I REATI DI CUI ALL’ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO

L’art. 15 della Legge n. 99/2009 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto, all’art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, i delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, L. n. 633/1941)

“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Il reato in esame rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nelle seguenti due ipotesi criminose:

- in caso di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- nel caso in cui siano commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione:

(i) la riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;

(iii) la rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico o diffusione con o senza variazioni od aggiunte;

(iv) il compimento dei fatti sopra indicati mediante una delle forme previste dalla L. n. 633/1941;

(v) la riproduzione o esecuzione o rappresentazione oltre i diritti acquisiti;

(vi) la trasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
 - a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*
 - b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
 - c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici*".

Il reato in esame punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi 1 e 1.1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

4. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI"

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le aree considerate "a rischio reato",
- nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;

➤ i controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati ai paragrafi 1 e 1.1:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei servizi informatici e dei dati.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
 - Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
 - Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
 - Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell’attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di agevolazioni fiscali;
 - Gestione dei rapporti con la dogana per l’importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione dei servizi informativi e dei dati:
 - Gestione degli accessi logici e fisici / sicurezza informatica;
 - Gestione hardware, software e relative licenze d’uso;
 - Utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
 - Gestione della documentazione in formato digitale;
 - Trattamento o trasmissione di dati informatici;
 - Conservazione o diffusione di codici di accesso ad un sistema informatico.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure aziendali, i Destinatari del Modello, in relazione ai reati societari, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice Etico, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

1. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto;
2. accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;
3. cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
4. procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
5. procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
6. intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
7. predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
8. consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
9. manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della Società o di terzi;
10. danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Società o di Soggetti Terzi;
11. connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
12. modificare le configurazioni standard di software e hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
13. aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, i Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le policies, procedure, le linee guida e i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al paragrafo 1.1.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- a. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-novies del Decreto;
- b. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e del Codice Etico;
- c. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
- d. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- e. compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaboratori elettronici, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati dei reati informatici e dei delitti in materia di diritto d'autore, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati informatici e dei delitti in materia di diritto d'autore;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/2001;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parte Generale, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati previsti dalla presente Parte Speciale in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

ALLEGATO 11 – REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*QUINQUIESDECIES*, D.LGS. N. 231 DEL 2001

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati tributari, introducendo nel Decreto 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies*.

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 74/2000 (Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e, in particolare, dei delitti di:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

Successivamente, con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), è stato ulteriormente ampliato il catalogo dei reati tributari.

È stato infatti introdotto il nuovo comma (1 bis) nell'art. 25-*quinquiesdecies*, per il quale è considerato responsabile, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'ente per i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.00⁵⁶.

Di seguito, si fornirà una descrizione delle fattispecie penali richiamate dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, nonché una esemplificazione delle principali modalità commissive di tali reati.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

⁵⁶ Con riferimento alle novità rilevanti per le persone fisiche, in materia tributaria è prevista la punibilità anche nell'ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) qualora gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 D.lgs. 74/2000 (rispettivamente, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele) siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Nonostante la norma in commento indichi in “chiunque” i destinatari del preceitto penale, soggetti attivi del reato sono coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi o ai fini dell’Iva e, dunque, i firmatari delle predette dichiarazioni. Tuttavia, ai sensi dell’art. 110 c.p., rispondono del reato, a titolo di concorso, anche soggetti diversi dai firmatari, quando abbiano consapevolmente fornito un contributo di ordine materiale o morale ai firmatari medesimi.

La condotta descritta dalla norma incriminatrice consiste nell’indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, a tal fine avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, la norma prevede una tipica modalità della condotta di falsificazione che si sostanzia nell’indicazione di valori negativi (incrementando, cioè, i costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva.

Il reato si configura sia nel caso in cui gli elementi passivi indicati in dichiarazione si riferiscano a fatture per operazioni interamente inesistenti, sia nel caso di c.d. sovrafatturazione, cioè quando la fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma inferiori a quelli dichiarati.

Ai fini dell’integrazione del reato è inoltre necessario che le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, il reato in commento si articola in tre momenti distinti:

- il primo è contraddistinto dall’attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri soggetti, attestanti costi mai sostenuti;
- il secondo consiste nella detenzione o contabilizzazione delle fatture e dei documenti;
- il terzo consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengano indicati i costi riferibili alle fatture e ai documenti.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo si realizzi oggettivamente.

Inoltre, il reato si consuma nel momento della presentazione di una dichiarazione ai fini dei redditi o del valore aggiunto all’Ufficio finanziario cui è diretta.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si accordi con l’amministratore/dipendente di una società di consulenza affinché quest’ultima emetta una fattura per una prestazione mai resa o il cui valore reale è inferiore rispetto all’importo indicato nella fattura medesima e, successivamente, dopo averla annotata in contabilità, indichi gli elementi passivi fittizi di cui al predetto documento contabile nella dichiarazione annuale dei redditi della Società.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad

indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Fermo restando quanto osservato in tema di soggetti attivi e di elemento soggettivo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, la condotta tipica del reato in commento deve articolarsi, alternativamente, in una delle tre diverse modalità attuative e, segnatamente:

- le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, per tali intendendosi, rispettivamente, le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte e le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di documenti falsi (si pensi alla contraffazione o alterazione di qualsivoglia documento avente rilevanza fiscale), purché tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure siano detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società si accordi con il commercialista affinché quest'ultimo indichi nella dichiarazione annuale dei redditi elementi passivi fittizi in misura superiore alle soglie indicate dalla norma di riferimento ed asseveri la predetta dichiarazione, così inducendo in errore l'amministrazione finanziaria circa la veridicità del contenuto della stessa dichiarazione fiscale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

A differenza delle fattispecie precedentemente analizzate, il reato in commento è un reato comune e, pertanto, può essere commesso da chiunque.

La norma in esame punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nello specifico, la falsità può essere di due tipi:

- falsità oggettiva: quando riguarda operazioni commerciali mai avvenute o avvenute ad un prezzo inferiore, in modo da consentire all'utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi;
- falsità soggettiva: quando le operazioni sono, in realtà, intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti nei documenti fiscali. A titolo esemplificativo, lo scopo di tale falsità potrebbe essere quello di permettere all'utilizzatore di portarsi in deduzione costi effettivamente sostenuti, ma non documentati o non documentabili ufficialmente per svariate ragioni (si pensi, ad esempio, ad acquisti in nero da soggetti appartenenti ad associazioni criminali).

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, finalità che, tuttavia, non deve essere necessariamente realizzata ai fini della punibilità.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove un soggetto riferibile alla Società, al fine di consentire ad un'altra società di ridurre il proprio reddito imponibile, emetta nei confronti di quest'ultima una fattura per una prestazione mai resa, a fronte della retrocessione in contanti di una somma pari all'ammontare dell'Iva indicata in fattura maggiorata di una percentuale prestabilita tra le parti dell'importo fatturato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d. Lgs. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

La semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale tributario bensì integra il solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 D.Lgs.n.471/1997. A differenza dell'omissione, occorre la preesistente tenuta delle scritture contabili affinché possa configurarsi il reato di cui all'art.10 del D.Lgs.n.74/2000. In tal caso, infatti, l'occultamento o distruzione delle scritture contabili preesistenti, o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, sono condotte sanzionate quando dalle stesse deriva l'impossibilità di ricostruire i redditi ed il volume di affari. L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture mentre, la distruzione, consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi, non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, d. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma è necessario che, al momento della condotta, sia già insorta, in capo al contribuente, l'obbligazione al pagamento di un debito d'imposta superiore alla soglia indicata dal Legislatore, al cui inadempimento deve essere finalizzata la condotta medesima.

In particolare, la prima condotta penalmente rilevante consiste nell'alienazione simulata dei propri beni, sia essa assoluta (quando la volontà delle parti è quella di non costituire alcun rapporto contrattuale e quindi di non operare alcun trasferimento del bene), o relativa (quando le parti effettivamente concludono un contratto che, tuttavia, è diverso da quello apparente).

A tal riguardo, rilevano sia la simulazione oggettiva, concernente cioè la causa negoziale o il corrispettivo, sia la simulazione soggettiva, concernente l'identità di una delle parti (interposizione fittizia di persona), in quanto possa tradursi in un atto idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale.

Gli altri atti fraudolenti richiamati dalla norma consistono, invece, in condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Presupposto della condotta disciplinata dal secondo comma della norma in esame, invece, è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale a norma dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare.

In particolare, la condotta tipica si sostanzia nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico, consistente, da un lato, nella finalità di sottrarre sé stesso, ovvero il soggetto rappresentato, al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva per valori complessivi superiori a quelli indicati nella norma, dall'altro, nella coscienza e volontà di indicare nella documentazione relativa alla transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi oltre la soglia di punibilità.

A titolo esemplificativo, la condotta connotata dagli atti fraudolenti di cui al primo comma potrebbe configurarsi laddove il legale rappresentante o un altro soggetto riferibile alla Società da quest'ultimo delegato, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per un debito di imposta, e al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte medesime, ceda un immobile della Società ad un'azienda di leasing obbligando, contestualmente, quest'ultima a cederli in locazione ad una terza società interamente posseduta da propri parenti, così rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2. REATI TRIBUTARI INTRODOTTI DALLA DIRETTIVA PIF

Infine, con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020 nel catalogo dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si specifica che tali reati risultano rilevanti se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

Dichiarazione infedele (art. 4, d. Lgs. 74/2000)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

La condotta tipica consiste nell'indicazione di una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Tali condotte devono essere prive di qualsiasi espediente fraudolento poiché altrimenti, come già evidenziato, verrebbe a configurarsi non il delitto di cui all'art. 4 bensì quello di cui all'art. 2 o di cui all'art. 3. Dal punto di vista dell'elemento psicologico, giova osservare che il delitto è punito a titolo di dolo specifico essendo espressamente previsto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, la condotta potrebbe configurarsi laddove nella dichiarazione annuale non vengano indicati elementi attivi derivanti da prestazioni Intercompany che non vengono registrati in contabilità.

Omessa dichiarazione (art. 5, d. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

La condotta del delitto di cui trattasi è ovviamente di tipo omissivo. Consiste, più precisamente, nell'omettere di presentare una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure la dichiarazione del sostituto di imposta.

Viene previsto un limite di tolleranza, al comma 2 della norma, per il quale non si considera omessa la dichiarazione che venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza di quello previsto per la presentazione, nonché quanto non risulta sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cincquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cincquantamila euro.”

La condotta, di natura omissiva, del reato di cui trattasi si realizza con il mancato versamento di somme dovute all'Erario a titolo di imposte o contributi, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 crediti non spettanti o non esistenti.

Pertanto, di per sé, il mancato versamento dell'imposta non è sufficiente a integrare il reato, occorrendo che a monte lo stesso sia formalmente “giustificato” da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

Come ha precisato la Corte di Cassazione⁵⁷, tale circostanza, ossia la formale giustificazione del mancato versamento dell'imposta alla luce di una illegittima compensazione, distingue il reato di cui all'art. 10 quater da quelli di omesso versamento.

Per “crediti non spettanti” devono intendersi tutti quei crediti effettivamente e giuridicamente esistenti in capo al contribuente ma che non possono essere fruiti in compensazione. Per crediti “inesistenti” invece debbono intendersi tutti quei crediti del tutto fittizi, che non esistono giuridicamente e che trovano supporto in documentazione materialmente o giuridicamente falsa, frutto quindi, di una vera e propria artificiosa creazione da parte del contribuente (ad es. crediti IVA risultanti da fatture per operazioni inesistenti).

Con riferimento all'elemento psicologico, per la configurabilità del reato di cui trattasi è richiesto il dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà, all'atto del versamento, di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore ai 50.000 euro.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove l'amministratore ponga indebitamente a conguaglio, nelle denunce mensili delle retribuzioni, somme di denaro che faceva figurare come anticipate a vario titolo,

⁵⁷ Cfr. Cass.Pen., Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 15236, in CED Cassazione Penale 2015. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti ed in realtà mai corrisposte, traendo così in inganno i competenti funzionari dell'ente previdenziale.

3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.*

Ai sensi dell'art. 34 del TULD, i “diritti doganali” consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Si precisa che tra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrapposte di confine ed ogni altra imposta o sovrapposta di consumo a favore dello Stato.

La norma in esame sanziona chiunque violi gli obblighi di versamento dei diritti di confine e pertanto punisce chi:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 del TULD, ossia in tutti i casi in cui le merci:
 - siano introdotte mediante passaggio della frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti;
 - o, nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, vengano trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell'art. 9 TULD e pertanto in violazione dell'art. 101 c. 1 TULD;
 - o, ancora, vengano introdotte in orari notturni, allorché il direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;
 - o, in ultimo, vengano caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell'ambito di aree portuali o aeroportuali, nonostante l'espresso divieto in tal senso impartito dal direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;

- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 TULD per il delitto di contrabbando, dunque, ove il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di fornire la dimostrazione della legittima provenienza delle merci, o quando le prove addotte siano inattendibili.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

La norma in esame sanziona l'importatore che, dolosamente, non destini le merci importate alle particolari finalità o impieghi dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione per l'applicazione di dazi ridotti o agevolazioni o franchigia, concessa in ragione del loro utilizzo.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

La norma persegue e punisce chiunque utilizzi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Il reato sanziona la condotta di chi, nelle operazioni di importazione temporanea o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

In particolare, si descrivono di seguito i casi di “importazione temporanea” ed “esportazione temporanea”:

- Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse – su autorizzazione del capo della circoscrizione doganale o del Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del commercio – alla “importazione temporanea” quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo (cfr. art. 175 TULD), purché siano effettuate le lavorazioni previste dalla disciplina applicabile nel rispetto delle destinazioni e delle tempistiche stabilite nelle autorizzazioni a tale scopo rilasciate, in conformità con l'art. 179 TULD;

- le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, che vengono spedite fuori del territorio nazionale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse – su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali oppure del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero – alla “esportazione temporanea” quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo (cfr. art. 199 TULD).

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

La disposizione in oggetto costituisce una norma di chiusura che punisce il contrabbando cd. “intraispettivo” che si differenzia da quello classico o “extraispettivo” - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato “ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando” (Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 39196 del 8 maggio 2015).

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

4. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi 1 e 1.1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Per questo motivo sono stati individuati:

- d) le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero “a rischio di reato”;
- e) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

5. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI"

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di VESTAS BLADES:

- le aree considerate “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui ai paragrafi 1 e 1.1 che precedono;
- nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- le funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l’individuazione dei principi di comportamento.

Sulla base di un’analisi delle principali attività svolte da VESTAS BLADES, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati ai paragrafi 1 e 1.1, che precedono:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità;
- Gestione della contrattualistica e dei contenziosi;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione magazzino;
- Gestione del personale;
- Gestione cespiti;
- Gestione dei servizi informativi e dei dati;
- Gestione dei rapporti doganali.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da enti pubblici (quali ad esempio crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, bandi finanziati per la formazione);
- Gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici: stipula rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione delle trattative economiche o di adempimenti per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze (ad es. rapporti con Agenzia delle Entrate, Ministero della ricerca e dello sviluppo);
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di gestione di ispezioni, verifiche ed accertamenti effettuate da soggetti pubblici (es. GdF, AdE, INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, VVF, ARPA, Garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio nell'attività di gestione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- Richieste di agevolazioni fiscali;
- Gestione dei rapporti con la dogana per l'importazione o esportazione dei prodotti.
- Gestione amministrativo-contabile e della fiscalità:
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione contabilità di magazzino;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle operazioni e dei rapporti infragruppo;
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della Società;
 - Gestione incassi e pagamenti;
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni.
- Gestione della contrattualistica e del contenzioso:
 - Gestione dei contenziosi stragiudiziali;

- Selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all’andamento del procedimento;
- Gestione dei contenziosi giudiziali;
- Gestione delle attività contrattuali;
- Gestione degli adempimenti societari e delle operazioni straordinarie:
 - Gestione della governance della Società;
 - Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
 - Tenuta dei libri sociali;
 - Gestione dei rapporti con l’Organo di Controllo;
 - Identificazione delle operazioni straordinarie, negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva esecuzione degli stessi.
- Approvvigionamento di beni e servizi:
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione, stipula e gestione di contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi.
- Gestione del magazzino:
 - Gestione del fabbisogno di acquisto;
 - Selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Selezione e qualificazione dei fornitori (consulenti/valutatori per l’accreditamento fornitori) e gestione dell’anagrafica fornitori;
 - Negoziazione, stipula e gestione dei contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell’effettiva esecuzione delle forniture;
 - Gestione delle importazioni ed esportazioni delle merci.
- Gestione del personale:
 - Attività di ricerca, selezione e assunzione di personale;
 - Gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione degli adempimenti previdenziali e del pagamento dei contributi.
- Gestione cespiti:
 - Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti.
- Gestione dei servizi informativi e dei dati:

- Gestione degli accessi logici e fisici / sicurezza informatica;
- Gestione hardware, software e relative licenze d'uso;
- Utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
- Gestione della documentazione in formato digitale;
- Trattamento o trasmissione di dati informatici;
- Conservazione o diffusione di codici di accesso ad un sistema informatico.
- Gestione dei rapporti doganali:
 - Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci;
 - Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportati che operano per conto della Società;
 - Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es. spedizionieri, fornitori, etc.).

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari e di Contrabbando individuati ai precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per la Società, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nelle procedure aziendali esistenti:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- astenersi dal porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme di comportamento di cui al Codice Etico;
- astenersi dal porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei reati tributari e dei reati di contrabbando.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i destinatari del presente Modello non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- nelle dichiarazioni relative alle suddette imposte non devono introdurre elementi passivi finti avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A tal fine, i destinatari del presente Modello dovranno garantire (i) un puntuale controllo di corrispondenza tra quanto indicato nel contratto/ordine e quanto indicato in fattura; (ii) un controllo sulla corretta e reale esecuzione del servizio/ricezione del bene; (iii) una adeguata e veritiera registrazione delle fatture; (iv) una adeguata archiviazione delle fatture e della documentazione connessa e (v) lo svolgimento di una verifica sulla correttezza e regolare applicazione delle imposte.

Nel caso in cui, ci si avvalga di soggetti terzi (consulenti esterni) per la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte, tali soggetti devono essere vincolati al rispetto di tali principi e dai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello della Società nonché del rispetto della normativa applicabile (tra cui D. Lgs. 231/2001).

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai reati tributari e ai reati di contrabbando, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, etc.) per la prevenzione dei reati ambientali;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili dei processi sensibili designati;
- esame periodico dei principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerge la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

PARTE SPECIALE “B” - SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI

Affinché il Modello ed il Codice Etico siano effettivamente operanti è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal Modello.

Considerata la gravità dei reati previsti dal Decreto, qualsiasi inosservanza del Modello 231 configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale giudizio penale, nei casi in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e fatte salve eventuali azioni civili da parte delle Società.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

a. OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI

Il presente Modello è portato a conoscenza dei dipendenti di VESTAS BLADES mediante affissione nella bacheca aziendale ed invio telematico nonché tramite specifici corsi formativi.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, Legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel prosieguo lo “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello 231 (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o ai principi del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e/o ai principi del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dall'azienda;
- incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello 231 e/o ai principi del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all'Azienda grave documento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge”.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

b. DIRIGENTI

Nei confronti dei dirigenti di VESTAS BLADES – tenuti a partecipare all'attività di formazione specifica – il presente Modello è portato a conoscenza mediante consegna diretta e firma di accettazione dei suoi contenuti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello 231 o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o ai principi del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette infrazioni verranno accertate, e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali, il coinvolgimento dell'OdV.

c. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci di VESTAS BLADES, l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, etc.).

A prescindere dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

d. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNERS, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Nei contratti e negli accordi stipulati e stipulandi con collaboratori, consulenti, partners, controparti ed altri soggetti esterni dovranno essere previste specifiche clausole contrattuali che prevedano, in caso di comportamenti posti in essere dai consulenti esterni o dai partner, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e/o nel Codice Etico e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento in favore della Società qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla stessa.

La direzione amministrativa cura l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

